



Oggetto:	Regolamento generale di organizzazione - parere		
N. o.d.g.: 07.4	C.d.A. 27.9.2013	Verbale n. 8/2013	UOR: Area Affari generali e legali

qualifica	Cognome e nome	Presenze
Rettore	Luigi Lacchè	P
Componenti interni	Elisabetta Croci Angelini	P
	Roberto Perna	G
	Pier Giuseppe Rossi	P
	Giovanni Gison	P
Componenti esterni	Maria Cristina Loccioni	G
	Alessandro Lucchetti	P
Rappresentanti studenti	Chiara Di Furia	P
	Teresa Pia Augello	P

Sono inoltre presenti: il dott. Giorgio Pasqualetti, in sostituzione del Direttore generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, la dott.ssa Cinzia Barisano, Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione,
visto l'art.9, comma 1, lettera c) dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2013 in base al quale il Regolamento didattico è un regolamento generale dell'Ateneo;

visto il medesimo art. 9, comma 5, che disciplina l'iter amministrativo di approvazione dei regolamenti generali di Ateneo ed in particolare stabilisce che *i regolamenti generali sono approvati e modificati dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti previo parere reso a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione*;

vista la nota prot. n. 5074 Tit. I Cl. 3 del 31 luglio 2013, a firma del Rettore, con la quale si è chiesto a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed a tutti i componenti del Senato accademico di formulare eventuali osservazioni e proposte in merito alla bozza del nuovo testo del regolamento generale di organizzazione di Ateneo predisposto dagli uffici, e considerato che alla data del 10 settembre u.s. non è pervenuta alcuna osservazione in merito;

considerata la necessità di procedere all'adozione di un regolamento generale di organizzazione adeguato ad una struttura organizzativa dell'Università di Macerata profondamente modificata per effetto della legge n.240/2010, ed in particolare a seguito dell'emanazione del nuovo Statuto di Ateneo avvenuta con D.R. n.210 del 29 marzo 2012;

con voti favorevoli unanimi;

esprime parere favorevole in merito all'impianto generale del testo del Regolamento generale di organizzazione allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.

Allegato al punto 7.4

C.d.A. 27.9.2013

REGOLAMENTO GENERALE DI ORGANIZZAZIONE DI ATENEO

Art. 1: Ripartizione degli organi e delle strutture dell'Ateneo

TITOLO I **ORGANI DI GOVERNO**

CAPO I **RETTORE**

SEZIONE I **ELEZIONE DEL RETTORE**

- Art. 2: Indizione e convocazione
- Art. 3: Commissione elettorale di garanzia
- Art. 4: Candidature
- Art. 5: Composizione del seggio elettorale
- Art. 6: Assenza o impedimento del Decano
- Art. 7: Quorum elettorale
- Art. 8: Insediamento del seggio elettorale
- Art. 9: Svolgimento delle operazioni elettorali per ciascuna sessione di voto
- Art. 10: Annullamento del singolo voto
- Art. 11: Scrutinio di ciascuna sessione di voto
- Art. 12: Nullità del voto
- Art. 13: Proclamazione e nomina del Rettore

SEZIONE II **CESSAZIONE DAL MANDATO**

- Art. 14: Cause di cessazione anticipata dal mandato
- Art. 15: Mozione di sfiducia

CAPO II **SENATO ACCADEMICO**

- Art. 16: Indizione delle elezioni
- Art. 17: Elezione dei Direttori di dipartimento
- Art. 18: Elezione dei rappresentanti dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori
- Art. 19: Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
- Art. 20: Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi

CAPO III **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Art. 21: Designazione dei componenti appartenenti ai ruoli dell'Università
- Art. 22: Designazione dei componenti esterni ai ruoli dell'Università
- Art. 23: Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi

CAPO IV **DISPOSIZIONI COMUNI AL SENATO ACCADEMICO E AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Art. 24: Disciplina delle adunanze e delle deliberazioni
- Art. 25: Cessazione dal mandato

TITOLO II **ORGANI DI CONSULTAZIONE, GARANZIA, VALUTAZIONE E CONTROLLO**

CAPO I

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 26: Costituzione del Consiglio

Art. 27: Disciplina delle adunanze e delle deliberazioni

CAPO II

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Art. 28: Composizione e nomina

Art. 29: Durata in carica

Art. 30: Funzionamento del Comitato

Art. 31: Compiti del Comitato

CAPO III

COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 32: Rinvio al Regolamento D.R. n. 294/2013

CAPO IV

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 33: Rinvio al Regolamento di finanza e contabilità

CAPO V

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Art. 34: Composizione e modalità di designazione

Art. 35: Funzionamento

TITOLO III

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

CAPO I

DIRETTORE GENERALE

Art. 36: Funzioni generali e procedimento di conferimento dell'incarico

Art. 37: Procedure per la valutazione e la revoca dell'incarico

CAPO II

AREE AMMINISTRATIVE E UFFICI

Art. 37: Disposizioni generali

Art. 38: Struttura e finalità

Art. 39: Direttore dell'area

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI

Art. 40: Oggetto

Art. 41: Indizione delle elezioni

Art. 42: Determinazione del numero dei rappresentanti

Art. 43: Elettorato attivo

Art. 44: Elettorato passivo

Art. 45: Presentazione delle liste

Art. 46: Denominazione o sigla

Art. 47: Candidati

Art. 48: Presentatori

Art. 49: Irregolarità non sanabili

Art. 50: Pubblicazione

Art. 51: Seggi elettorali

Art. 52: Rappresentanti di lista

Art. 53: Espressione del voto

Art. 54: Scrutinio dei voti

Art. 55: Attribuzione delle rappresentanze e proclamazione degli eletti

Art. 56: Esame dei ricorsi avverso l'attribuzione delle rappresentanze e la proclamazione degli eletti

Art. 57: Durata del mandato

Art. 58: Turni elettorali

Art. 59: Partecipazione dell'E.R.S.U. alle spese

TITOLO V

DISPOSIZIONI ELETTORALI

Art. 60: Principi generali

Art. 61: Informazione

- Art. 62: Seggi elettorali
- Art. 63: Insediamento dei seggi elettorali
- Art. 64: Sospensione delle operazioni elettorali e chiusura dei seggi
- Art. 65: Elettorato attivo e passivo
- Art. 66: Votazione
- Art. 67: Annullamento della votazione
- Art. 68: Scrutinio dei voti
- Art. 69: Nullità del voto
- Art. 70: Proclamazione dei risultati e presentazione dei ricorsi
- Art. 71: Accettazione del mandato
- Art. 72: Proclamazione degli eletti
- Art. 73: Ricorsi inerenti alle operazioni elettorali
- Art. 74: Elezioni suppletive

TITOLO VI **STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE**

CAPO I **DIPARTIMENTI**

SEZIONE I **DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

- Art. 75: Costituzione di un Dipartimento
- Art. 76: Disattivazione di un Dipartimento
- Art. 77: Dotazione
- Art. 78: Afferenza al Dipartimento del personale docente
- Art. 79: Disposizioni generali per la predisposizione del regolamento di funzionamento del dipartimento
- Art. 80: Organi del Dipartimento
- Art. 81: Il Direttore del Dipartimento
- Art. 82: Il Consiglio di Dipartimento
- Art. 83: Convocazione
- Art. 84: Disciplina delle riunioni e delle deliberazioni
- Art. 85: Commissione paritetica docenti-studenti
- Art. 86: Consiglio di direzione
- Art. 87: Articolazione interna del Dipartimento
- Art. 88: Sezioni
- Art. 89: Centri dipartimentali e laboratori
- Art. 90: Corsi di studio: istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione
- Art. 91: Autonomia amministrativa e gestionale

SEZIONE II **ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

- Art. 92: Indizione
- Art. 93: Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo
- Art. 94: Elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca e dei titolari di contratti di ricerca
- Art. 95: Elezione dei Direttori di Dipartimento

SEZIONE III **MOBILITÀ DI AFFERENZA E MOBILITÀ INTERNA TRA DIPARTIMENTI**

- Art. 96: Modalità di afferenza alle classi dei corsi di studio
- Art. 97: Modalità di afferenza del personale docente e ricercatore ai Dipartimenti
- Art. 98: Procedure di mobilità interna tra Dipartimenti
- Art. 99: Procedura di mobilità interna tra classi di corsi di studio di uno stesso Dipartimento

CAPO II

ALTRE STRUTTURE DIDATTICO - SCIENTIFICHE

SEZIONE I

COMITATO SCIENTIFICO DI ATENEO

- Art. 100: Composizione del Comitato scientifico di Ateneo
- Art. 101: Elezioni per la formazione dei CAR
- Art. 102: Aree per la ricerca
- Art. 103: Composizione dei Comitati di Area
- Art. 104: Elettorato attivo e passivo
- Art. 105: Espressione del voto e scrutinio
- Art. 106: Durata

SEZIONE II

LE SCUOLE

- Art. 107: Scuola di Dottorato – rinvio al regolamento
- Art. 108: Scuole di specializzazione Interateneo
- Art. 109: Scuole di specializzazione di Ateneo
- Art. 110: Scuola di Studi Superiori –rinvio al regolamento

SEZIONE III

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA

- Art. 111: Istituzione, adesione, recesso e disattivazione
- Art. 112: Struttura organizzativa
- Art. 113: Composizione e funzioni del Consiglio degli aderenti al centro
- Art. 114: Nomina e funzioni del Coordinatore
- Art. 115: Gestione amministrativo-contabile
- Art. 116: Risorse finanziarie
- Art. 117: Personale

TITOLO VII

STRUTTURE DI SERVIZIO

CAPO I

CENTRI DI SERVIZIO

- Art. 118: Disposizioni generali
- Art. 119: Struttura e finalità
- Art. 120: Direttore del Centro

CAPO II

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

- Art. 121 Il Sistema bibliotecario d'Ateneo
- Art. 122: Il Coordinamento del Sistema bibliotecario di Ateneo
- Art. 123: La Commissione d'Ateneo per le biblioteche

CAPO III

COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

- Art. 124: Comitato per lo sport universitario

CAPO IV

COMMISSIONE DI GARANZIA DEL CODICE ETICO

- Art. 125: Istituzione e funzionamento

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 126: Rinvio e vigenza

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto di autonomia, disciplina l'assetto organizzativo dell'Università, stabilendo norme per l'elezione, la designazione e il funzionamento degli organi dell'Ateneo, nonché per l'istituzione,

la disattivazione, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture didattiche, scientifiche, amministrative e di servizio che compongono l'articolazione interna dell'Università.

2. In conformità allo Statuto e ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, gli organi e le strutture dell'Università sono distinti nel modo seguente:

- a) organi di governo;
- b) organi di consultazione, garanzia, valutazione e controllo;
- c) organi di amministrazione e gestione;
- d) dipartimenti;
- e) altre strutture didattiche e scientifiche;
- f) strutture amministrative;
- g) strutture di servizio.

3. Sono organi di governo:

- a) il Rettore;
- b) il Senato accademico;
- c) il Consiglio di amministrazione.

4. Sono organi di consultazione, garanzia, valutazione e controllo:

- a) il Consiglio degli studenti;
- b) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
- c) il Collegio di disciplina;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) il Nucleo di valutazione di Ateneo.

5. Il Direttore generale è l'organo di amministrazione e gestione.

6. Sono strutture didattiche e scientifiche:

- a) i dipartimenti;
- b) il Comitato scientifico di Ateneo;
- c) la Scuola di dottorato;
- d) le Scuole di specializzazione;
- e) la Scuola di studi superiori "Giacomo Leopardi";
- f) i centri interuniversitari di ricerca e i consorzi.

7. Sono strutture amministrative le aree amministrative e gli uffici in cui queste si articolano.

8. Sono strutture di servizio i centri di servizio e gli uffici in cui questi si articolano.

9. Il presente regolamento contiene inoltre disposizioni dirette a disciplinare il funzionamento della Commissione di garanzia prevista dal Codice etico d'Ateneo, del Sistema bibliotecario di Ateneo e del Comitato per lo sport universitario.

TITOLO I **ORGANI DI GOVERNO**

CAPO I **RETTORE**

SEZIONE I **ELEZIONE DEL RETTORE**

Art. 2

Indizione e convocazione

1. Il Decano dei professori ordinari indice l'elezione del Rettore, dandone comunicazione in forma anche elettronica, ai sensi della normativa vigente, alle università italiane, e convoca con lettera raccomandata e mediante posta elettronica i componenti del corpo elettorale di cui all'articolo 12 comma 6 dello Statuto. Nella convocazione sono indicati giorni, orario e luogo di inizio e di svolgimento delle operazioni elettorali, in modo tale da consentire che nelle stesse giornate si tengano almeno due sessioni di voto.
2. Nell'ipotesi in cui si ritenga, per ragioni organizzative, di dover individuare due diversi luoghi per l'ordinato ed efficace svolgimento delle operazioni elettorali, si procede a dividere il corpo elettorale in due diverse sezioni: la prima composta dalle categorie a), b) e c) dell'articolo 12 comma 6 dello Statuto e la seconda composta dalla categoria d) della medesima disposizione. In tal caso nella lettera di convocazione il Decano indica anche lo specifico luogo ove recarsi per votare.
3. Qualora al termine della prima giornata non si sia pervenuti all'elezione del Rettore le elezioni proseguono nella giornata immediatamente successiva, e così di seguito.

Art. 3

Commissione elettorale di garanzia

1. A seguito dell'indizione delle elezioni con decreto rettorale è costituita la Commissione elettorale di garanzia. Essa è presieduta dal Decano; il Senato accademico designa due professori ordinari in qualità di componenti effettivi e due professori ordinari in qualità di componenti supplenti.

2. La Commissione elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, accerta la sussistenza dell'elettorato passivo al momento dell'elezione, decide eventuali controversie e dichiara i risultati dell'elezione. Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei componenti e sono rese pubbliche con atto ufficiale del Decano.

Art. 4

Candidature

1. Chiunque intenda candidarsi all'elezione per la carica del Rettore deve comunicare al Decano, almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio delle operazioni elettorali di voto, le linee programmatiche da perseguire nel governo dell'Università. Le candidature così presentate e le relative linee programmatiche sono rese note al corpo elettorale mediante pubblicazione sul sito web dell'Università. I voti espressi in favore di un soggetto che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura sono nulli.

Art. 5

Composizione del seggio elettorale

1. Il Decano provvede alla costituzione del seggio elettorale formato da sei componenti, di cui due professori ordinari, un professore associato, un ricercatore e due funzionari dell'amministrazione.
2. Il Decano designa il Presidente del seggio tra i professori ordinari.
3. Il Decano designa inoltre un professore ordinario e un funzionario dell'amministrazione in qualità di componenti supplenti.
4. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, il seggio si suddivide in due sottocommissioni. La prima sottocommissione è composta dal Presidente del seggio, da un professore associato, da un ricercatore e sovrintende nel luogo indicato alle operazioni elettorali delle categorie contraddistinte dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12 comma 6 dello Statuto. La seconda sottocommissione è composta da un professore ordinario che la presiede e da due funzionari dell'amministrazione e sovrintende nel luogo indicato alle operazioni elettorali della categoria d) dell'articolo 12 comma 6 dello Statuto.

Art. 6

Assenza o impedimento del Decano

1. In caso d'assenza o d'impedimento del Decano, il Rettore con proprio decreto accerta senza indugio il verificarsi di tali eventi e attribuisce i compiti del Decano al professore di prima fascia che segue in ordine d'anzianità di ruolo.

Art. 7

Quorum elettorale

1. Nelle prime due votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tenuto conto, a tal fine, dell'intero numero degli appartenenti alle categorie a), b), c) dell'articolo 12 comma 6 dello Statuto e del trentatré per cento degli appartenenti alla categoria d) del medesimo articolo.
2. In caso di mancata elezione dopo le prime due votazioni si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.
3. In caso di parità si procede a nuove e immediate votazioni sino all'elezione.

Art. 8

Insedimento del seggio elettorale

1. Nel giorno, nell'ora e, se ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, nei luoghi prestabiliti per le votazioni, il Presidente del seggio procede all'insediamento, provvedendo, se necessario, alla convocazione dei componenti supplenti, senza ulteriori formalità. Il Segretario verbalizzante è scelto dal Presidente tra i componenti del seggio.
2. Il Presidente del seggio riceve:
 - a) copia dello Statuto e del presente Regolamento;
 - b) due urne vuote da utilizzare nel seggio;
 - c) gli elenchi degli elettori assegnati al seggio;
 - d) due tipi di schede elettorali, di colore diverso: 1) una scheda per la votazione da parte dei professori di ruolo; dei ricercatori; dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli studenti; 2) una scheda per la votazione da parte del personale tecnico-amministrativo;
 - e) le matite copiative occorrenti per le votazioni;
 - f) i moduli destinati alla verbalizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio e quanto altro occorre per il compimento di dette operazioni.
3. Il Presidente verifica che le cabine elettorali appositamente predisposte assicurino la segretezza del voto.

Art. 9

Svolgimento delle operazioni elettorali per ciascuna sessione di voto

1. Le votazioni si svolgono in locali atti a garantire l'efficace e ordinato svolgimento delle operazioni di voto.
2. Le operazioni di voto sono pubbliche.
3. Il Presidente, verificata la regolarità dell'insediamento del seggio elettorale, dichiara aperta la votazione.
4. Il Presidente, o altro componente di ciascuna sottocommissione elettorale, chiama per appello nominale, ad alta voce e per almeno due volte, ciascun elettore. A tal fine segue l'ordine alfabetico di chiamata.
5. Gli elettori votano secondo l'ordine di attribuzione dell'elettorato attivo stabilito dallo Statuto.
6. In successione, a seguito della chiamata, ciascun elettore si reca al seggio, appone la propria firma sull'elenco degli aventi diritto al voto, riceve la scheda firmata da un componente della Commissione elettorale e la matita copiativa. Uscito dalla cabina, deposita la scheda nell'urna indicata da apposito contrassegno.
7. I componenti delle sottocommissioni del seggio elettorale identificano i votanti ed hanno facoltà di ammettere al voto gli elettori per conoscenza diretta. In questo caso, il Presidente fa apporre a fianco del nome del votante la dizione "p.c.d." (per conoscenza diretta).
8. Ogni elettore esprime il proprio voto scrivendo sulla scheda il cognome della persona prescelta, e, in caso di omonimia, anche il Dipartimento o l'Università di appartenenza.
9. Al termine di ciascuna sessione, dopo che sono stati chiamati tutti gli aventi diritto, il Presidente del seggio dichiara chiuse le

operazioni di voto.

Art. 10

Annullamento del singolo voto

1. Qualora l'elettore, dopo aver votato, consegna la scheda aperta o faccia altrimenti prendere cognizione a qualcuno della sua espressione di voto, il Presidente ritira la scheda votata, la racchiude in apposito plico e redige processo verbale.
2. L'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 11

Scrutinio di ciascuna sessione di voto

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
2. I Presidenti della prima e della seconda Commissione, qualora costituita, procedono allo spoglio delle schede una volta accertata la validità della votazione e comunque immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.
3. Lo scrutinio delle schede depositate dagli aventi diritto è effettuato ad alta voce. Le schede sono contate e nel verbale si dà atto della rispondenza o meno del numero delle schede votate a quello dei voti espressi, quale risulta dalla somma dei voti espressi indicati nel verbale della Commissione elettorale.
4. Appena terminate le operazioni di spoglio, è redatto il relativo verbale sottoscritto dai componenti la Commissione o di ciascuna sottocommissione qualora si verifichi l'ipotesi di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento. Dal verbale devono risultare:
 - a) il numero degli aventi diritto al voto e il quorum elettorale determinato ai sensi dell'art. 7 comma 1 del presente Regolamento;
 - b) il numero di coloro che hanno partecipato alla votazione;
 - c) il numero dei voti espressi;
 - d) il numero dei voti validi, delle schede bianche e di quelle nulle;
 - e) il risultato delle votazioni.
5. Il Presidente del seggio somma ai voti regolarmente espressi dalla categorie di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 12 comma 6 dello Statuto quelli espressi dalla categoria di cui alla lettera d) della medesima disposizione, computati, questi ultimi, nella misura del trentatré per cento di quelli espressi per ciascun candidato. Ogni eventuale arrotondamento necessario è effettuato con riferimento alla cifra intera superiore.
6. Al termine di ciascuna sessione di voto il Presidente comunica immediatamente alla Commissione elettorale di garanzia il risultato della votazione.

Art. 12

Nullità del voto

1. Il voto espresso è nullo:
 - a) nel caso in cui sia espresso in una scheda non contrassegnata con il timbro dell'Ateneo e con la firma di un componente la Commissione elettorale;
 - b) nel caso in cui la scheda sia stata votata con un mezzo diverso dalla matita copiativa consegnata all'elettore;
 - c) nel caso in cui la scheda recchi scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - d) quando vi sia incertezza assoluta sulla preferenza accordata;
 - e) quando sia espresso un voto per un soggetto che non abbia presentato la propria candidatura.
2. Sulla validità del voto espresso, e per ogni eventuale questione insorta nel corso dello scrutinio, la Commissione del seggio decide a maggioranza dando atto a verbale di eventuali opposizioni.

Art. 13

Proclamazione e nomina del Rettore

1. La Commissione elettorale di garanzia, una volta completate le operazioni di voto, accerta la regolarità del procedimento elettorale e ne dichiara ufficialmente i risultati comunicandoli al Decano. Questi proclama eletto alla carica di Rettore colui che abbia raggiunto la maggioranza prescritta.
2. Il candidato eletto è nominato Rettore con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed entra in carica secondo quanto stabilito dall'articolo 12 comma 9 dello Statuto.

SEZIONE II

CESSAZIONE DAL MANDATO

Art. 14

Cause di cessazione anticipata dal mandato

1. La cessazione dal mandato di Rettore, oltre che per scadenza dell'incarico, consegue a:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) impedimento permanente o comunque tale da non consentire l'espletamento del mandato;
 - c) decesso;
 - d) mozione di sfiducia approvata dal corpo elettorale.
2. Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto al Ministro e contestualmente comunicate ai componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; esse hanno effetto dal momento della loro accettazione da parte del Ministro.
3. L'impedimento permanente, o comunque tale da non consentire l'espletamento del mandato di Rettore, è accertato dal Senato accademico in apposita seduta convocata dal Rettore.

Art. 15

Mozione di sfiducia

1. Una mozione di sfiducia al Rettore può essere proposta, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato, da almeno un terzo dei componenti del Senato accademico.
2. La mozione è messa in discussione quale punto unico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Senato accademico, è votata a scrutinio segreto e si intende approvata qualora ottenga il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
3. La votazione per la mozione di sfiducia è indetta dal decano dell'Università entro trenta giorni dall'approvazione di cui al comma 2 del presente articolo.
4. La mozione viene sottoposta al corpo elettorale costituito dagli aventi diritto all'elezione del Rettore secondo l'articolo 7 del presente Regolamento. Si intende approvata qualora ottenga un numero di voti favorevoli superiore al cinquanta per cento degli aventi diritto.
5. Nel caso di cui al precedente comma 4 il Rettore decade dalla carica. Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 comma 10 dello Statuto, il decano dell'Ateneo svolge l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Rettore.
6. Qualora la mozione di sfiducia sia respinta dal corpo elettorale, si procede a nuova elezione dei componenti del Senato accademico.
7. Alle consultazioni del corpo elettorale relative alla mozione di sfiducia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della precedente Sezione I.

SEZIONE III

PRORETTORE E DELEGATI DEL RETTORE

Art. 16

Prorettore vicario

1. Il Rettore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 comma 3 dello Statuto, designa un Prorettore vicario, scelto tra i professori ordinari, che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.
2. Il Prorettore vicario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
3. Il Prorettore vicario cessa dalla carica contestualmente al verificarsi di una delle ipotesi di cessazione dal mandato del Rettore.

Art. 17

Delegati del Rettore

1. Il Rettore, ai sensi dell'articolo 12 comma 4 dello Statuto, designa con decreto propri delegati, scelti tra i professori e i ricercatori dell'Ateneo. Il decreto rettorale di nomina specifica i compiti e i settori di competenza; i delegati rispondono al Rettore relativamente ai compiti loro attribuiti e si riuniscono periodicamente, su convocazione del Rettore, per elaborare, programmare e verificare le attività oggetto di delega.
2. I delegati del Rettore esercitano nei confronti delle rispettive strutture di riferimento poteri di indirizzo, direttiva e controllo volti ad assicurarne la conformazione agli obiettivi di Ateneo e il loro coordinamento in funzione unitaria. In particolare sovrintendono all'indirizzo strategico nell'ambito della programmazione generale e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo, definendo le priorità e i programmi da attuare.

CAPO II

SENATO ACCADEMICO

Art. 18

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze nel Senato accademico sono indette con decreto del Rettore almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni ed almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato.

Art. 19

Elezione dei Direttori di dipartimento

1. I Direttori di dipartimento presenti in Senato accademico, ai sensi dell'articolo 13 comma 3 lettera b) dello Statuto, sono eletti dai professori e dai ricercatori dell'Università.
2. Hanno diritto all'elettorato passivo tutti i Direttori di dipartimento regolarmente in carica alla data di svolgimento delle votazioni.
3. Il diritto di elettorato attivo spetta a tutti i professori, di prima e di seconda fascia, e ai ricercatori dell'Università. I titolari del diritto di elettorato attivo possono esprimere la propria preferenza per un solo nominativo.
4. Risultano eletti nel Senato accademico, nel rispetto della quota di rappresentanza stabilita dall'articolo 13 comma 3 lettera b) dello Statuto, i Direttori di dipartimento che abbiano conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.

Art. 20

Elezione dei rappresentanti dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 comma 3 lettera c) dello Statuto, i rappresentanti dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori nel Senato accademico, in numero di due per ciascuna categoria, sono eletti dalle rispettive qualifiche di appartenenza in modo da garantire la presenza di almeno un rappresentante per ogni area scientifico-disciplinare dell'Università.
2. Ai fini di cui al comma 1, le aree scientifico-disciplinari sono le cinque aree complessivamente prevalenti nell'Università in termini di numerosità dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori che ad esse fanno riferimento, ovvero:
 - 1) area 10 Scienze dell'antichità, filologico letterarie e storico artistiche – L + ICAR;
 - 2) area 11 Scienze storiche, filosofiche, psicologiche e pedagogiche – M + BIO;
 - 3) area 12 Scienze giuridiche – IUS + MED;
 - 4) area 13 Scienze economiche e statistiche – SCS + ING-INF;
 - 5) area 14 Scienze politiche e sociali – SPS + MAT + AGR.

3. Risultano eletti nel Senato accademico coloro che, nel rispetto delle quote di rappresentanza stabilite dall'articolo 13 comma 3 lettera c) dello Statuto, abbiano riportato la migliore cifra elettorale in relazione al numero dei voti validi complessivamente espressi dall'intero corpo elettorale.

4. Ai fini di cui al comma 3, la cifra elettorale è calcolata nel modo seguente:

- a) i voti ottenuti da ciascun soggetto sono rapportati in termini percentuali al totale dei voti validi espressi all'interno della propria categoria di appartenenza;
- b) i valori di cui alla lettera a) sono ordinati in un'unica graduatoria, in senso decrescente;
- c) sono eletti coloro che, nel rispetto della quota attribuita dallo Statuto a ciascuna categoria e del principio della rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari di cui al comma 2, abbiano conseguito le cifre elettorali migliori;
- d) per ciascuna area scientifico-disciplinare non potranno risultare eletti rappresentanti in numero superiore a due;
- e) in caso di parità di cifra elettorale, nell'ipotesi in cui i soggetti interessati non possano essere congiuntamente eletti per effetto dei limiti legati alla categoria o all'area scientifico-disciplinare di appartenenza, viene considerato criterio di preferenza l'anzianità nella categoria di appartenenza del docente. Nel caso di ulteriore parità è data preferenza all'anzianità anagrafica.

Art. 21

Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 13 comma 3 lettera d) dello Statuto, per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico ha diritto all'elettorato attivo tutto il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi comprese le categorie professionali a questo assimilate ai sensi delle vigenti disposizioni del CCNL, che presti effettivo servizio presso l'Università alla data dello svolgimento delle elezioni. Il diritto di elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio in regime di tempo pieno.

2. I dipendenti appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo possono esprimere la propria preferenza per un solo nominativo.

3. Risultano eletti nel Senato accademico, nel rispetto della quota di rappresentanza stabilita dall'articolo 13 comma 3 lettera d) dello Statuto, i dipendenti dei ruoli del personale tecnico-amministrativo che abbiano conseguito il maggior numero di voti validamente espressi.

Art. 22

Elezione dei rappresentanti degli studenti e dottorandi

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dottorandi, di cui all'articolo 13 comma 3 lettera e) dello Statuto, sono disciplinate dal Titolo XX Capo XX Sezione XXX del presente regolamento.

CAPO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 23

Designazione dei componenti appartenenti ai ruoli dell'Università

1. La designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione appartenenti ai ruoli dell'Università, di cui all'articolo 14 comma 3 lettera b) dello Statuto, avviene mediante emanazione, da parte del Rettore, sentito il Senato accademico, di un avviso pubblico, rivolto al personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo, reso noto almeno centotrenta giorni prima del termine del mandato dell'organo di governo.

2. L'avviso è pubblicato nell'albo ufficiale *on line* e nel sito web istituzionale dell'Università; esso è inoltre divulgato con le forme più appropriate di comunicazione istituzionale.

3. L'avviso contiene l'invito al personale interessato a dichiarare la propria disponibilità ad assumere la carica, presentando apposita domanda, secondo le modalità consentite dalla normativa vigente, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione. La domanda deve essere corredata dal *curriculum vitae* del candidato e da ogni altro titolo o documento atto a comprovare il possesso dei requisiti di esperienza e competenza professionale richiesti dallo Statuto.

4. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Rettore, sentito il Senato accademico, nomina una commissione incaricata di proporre una lista di candidati in numero almeno doppio rispetto ai posti disponibili.

5. La commissione di cui al comma precedente è formata da cinque componenti, tra i quali un professore, un ricercatore e un dipendente del personale tecnico amministrativo, in servizio presso l'Università, oltre a due soggetti esterni, dotati di specifica e qualificata esperienza nel campo della valutazione o della gestione di strutture organizzative. La commissione nomina al proprio interno un presidente.

6. Entro quindici giorni dalla nomina, la commissione è tenuta a trasmettere al Senato accademico la lista delle candidature idonee a ricoprire la carica, in modo da valorizzare le competenze del personale dell'Università nelle sue diverse componenti.

7. Il Senato accademico designa i componenti a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

8. In caso di cessazione anticipata dal mandato di uno o più dei componenti designati, il Senato accademico, in una nuova seduta e nel rispetto della maggioranza prevista dal comma 7, designa i componenti subentranti tra i soggetti presenti nella lista di cui al comma 6.

Art. 24

Designazione dei componenti esterni ai ruoli dell'Università

1. La designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione esterni ai ruoli dell'Università, di cui all'articolo 14 comma 3 lettera c) dello Statuto, è effettuata dal Rettore con proprio provvedimento, sentito il Senato accademico.

Art. 25

Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione avviene secondo le modalità stabilite nel Titolo XX Capo XX Sezione XXX.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI AL SENATO ACCADEMICO
E AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26

Disciplina delle adunanze e delle deliberazioni

1. Gli organi di cui al presente capo sono convocati dal Rettore almeno sette giorni prima della data stabilita per l'adunanza con comunicazione a mezzo posta elettronica inviata a tutti i componenti e contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riunione, nonché dell'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Per ragioni di necessità e di urgenza il Rettore può procedere all'integrazione dell'ordine del giorno, già comunicato, entro tre giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
3. Almeno tre giorni prima dell'adunanza le proposte di delibera e i documenti istruttori relativi agli argomenti all'ordine del giorno, nonché il verbale della seduta precedente, sono resi disponibili ai componenti degli organi secondo le modalità più appropriate individuate dall'amministrazione. Ogni proposta di deliberazione o di parere deve essere corredata da adeguata relazione istruttoria, oltre che dalle attestazioni di regolarità tecnico-giuridica e contabile rese dai responsabili degli uffici interessati.
4. I componenti degli organi hanno diritto di ottenere dagli uffici ogni notizia e informazione utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
5. Gli organi di cui al presente capo sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti; eventuali assenti giustificati non determinano la modifica della maggioranza di cui al periodo precedente.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice, fatte salve le maggioranze qualificate previste dallo Statuto e dalla normativa vigente per determinati argomenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.
8. I verbali delle adunanze sono approvati nella seduta successiva e sono sottoscritti dal Rettore e dal Direttore generale. I verbali sono redatti secondo principi di sinteticità e chiarezza e riportano obbligatoriamente l'espressione dei voti contrari o di astensione rispetto alle deliberazioni assunte e le dichiarazioni di dissenso. Nel caso in cui un componente chieda che il proprio intervento venga integralmente trascritto nel verbale è tenuto a presentarlo per iscritto al segretario nel corso della seduta stessa.

Art. 27

Cessazione dal mandato

1. La cessazione dal mandato di componente degli organi di cui al presente capo consegue a:
 - a) decadenza;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) rimozione;
 - d) impedimento permanente o comunque tale da non consentire l'espletamento del mandato;
 - e) decesso.
2. Si decade dal mandato in caso di:
 - a) perdita dei requisiti di eleggibilità;
 - b) assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dei rispettivi organi ovvero assenza giustificata a sei sedute consecutive.
3. La decadenza è dichiarata con deliberazione adottata dall'organo di appartenenza.
4. Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto all'organo di appartenenza ed hanno effetto dal momento della loro accettazione da parte di esso.
5. La rimozione è disposta con decreto rettorale, previa motivata deliberazione del Senato Accademico, che ne accerti e dichiari i presupposti, dietro segnalazione degli organi di appartenenza ovvero autonomamente, in caso di gravi e ripetute inadempienze ai doveri conseguenti all'accettazione del mandato o di violazione di norme di legge o di Statuto.
6. Il Senato Accademico comunica all'interessato l'avvio del procedimento di rimozione a suo carico a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata a mezzo telegramma.
7. L'interessato può presentare al Senato Accademico memorie e documenti entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata.
8. Laddove il Senato Accademico ritenga di non dover accogliere le osservazioni così proposte, deve darne adeguata motivazione nella delibera di cui al comma 7 del presente articolo.
9. L'impedimento permanente, o comunque tale da non consentire l'espletamento del mandato è accertato dall'organo di appartenenza e dichiarato con propria deliberazione.
10. In tutti i casi di cessazione dal mandato di componente del Senato accademico, subentra il primo dei non eletti. Qualora manchi il primo degli eletti, si procede ad elezioni suppletive.
11. Per i casi di cessazione dal mandato di componente del Consiglio di amministrazione si applica la disposizione del precedente art. 21, comma 8.

TITOLO II

ORGANI DI CONSULTAZIONE, GARANZIA VALUTAZIONE E CONTROLLO

CAPO I

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

Art. 28

Costituzione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato nella seduta di insediamento dal Rettore entro dieci giorni dalla nomina dei componenti eletti.
2. L'elezione del Presidente avviene per votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. Qualora nessun candidato raggiunga tale quorum, si procede con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che

- nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si considera eletto il candidato maggiore di età.
3. Ciascun consigliere può esprimere una sola preferenza.
 4. Il Presidente eletto designa tra i componenti del Consiglio un vice-Presidente che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.
 5. Il Consiglio elegge fra i propri componenti, a maggioranza semplice, un segretario.

Art. 29

Disciplina delle adunanze e delle deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce, in seduta ordinaria, secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno dal Presidente in stretto coordinamento con i calendari delle sedute degli organi di governo dell'Ateneo.
2. Il Consiglio può essere convocato, in seduta straordinaria, quando:
 - a) il Presidente ritiene che circostanze urgenti lo richiedano;
 - b) un terzo dei componenti ne facciano motivata richiesta;
 - c) il Presidente presenti le proprie dimissioni.
3. Il Presidente convoca il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, nel quale devono essere inseriti anche gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un terzo dei componenti.
4. Il Consiglio può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Consiglio adotta un proprio regolamento, a norma dell'art. 16 dello Statuto, per disciplinare lo svolgimento delle proprie adunanze e il funzionamento dell'organo.

CAPO II

COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Art. 30

Composizione e nomina

1. Il Comitato è costituito da componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione. In particolare esso è formato da:
 - a) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo, individuate secondo quanto previsto al successivo art. _____, che sia in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione, ivi compreso il presidente, proporzionalmente ripartiti tra il personale docente e il personale tecnico-amministrativo di ruolo o a tempo determinato.
2. L'individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in Ateneo ai fini di cui al comma 1 lettera a) avviene con decreto rettorale all'atto della costituzione o rinnovo del Comitato.
3. Il presidente è designato dal Rettore nella persona del delegato per le pari opportunità.
4. I rappresentanti di cui al comma 1 lettera b) sono designati dal Senato accademico fra coloro che, a seguito di avviso pubblico rivolto a tutto il personale, risultano in possesso di un curriculum contenente i requisiti di professionalità, esperienza e attitudine necessari a far parte del comitato.
5. Nella composizione di ciascuna delle due componenti del Comitato deve essere assicurata la presenza paritaria di entrambi i generi.
6. I componenti del Comitato sono nominati con decreto rettorale.
7. Partecipano alle sedute del CUG, senza diritto di voto, due studenti designati dal Consiglio degli studenti.

Art. 31

Durata in carica

1. I componenti del CUG durano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta consecutivamente. Per il personale a tempo determinato il mandato cessa comunque al cessare del rapporto in essere con l'Ateneo.
2. I componenti eventualmente subentranti nel corso del mandato cessano comunque dalla carica allo scadere del mandato del Comitato.

Art. 32

Funzionamento del Comitato

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.
2. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte l'anno; può essere convocato in via straordinaria dal Presidente per motivi di necessità e urgenza, e comunque ogniquale volta sia richiesto da almeno tre dei suoi componenti. Le convocazioni sono effettuate almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione.
3. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente dell'organo individuato dal Presidente; il segretario redige apposito verbale delle riunioni firmato dal Presidente e dal segretario stesso.
5. Le dimissioni dalla carica di componente del Comitato sono presentate per iscritto al Presidente e contestualmente comunicate al Comitato.
6. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono presentate per iscritto al Rettore e contestualmente comunicate al Comitato.
7. Le sostituzioni dei componenti cessati anticipatamente sono effettuate con le stesse modalità di cui all'articolo _____.

Art. 33

Compiti del Comitato

1. Il Comitato svolge i compiti di cui alla normativa vigente e all'art. 17 dello Statuto di Ateneo; in particolare:

- a) promuove le pari opportunità in relazione a tutti i componenti della comunità accademica, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, in particolare se fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilità, sull'età;
- b) sostiene la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e promuovere condizioni per l'effettiva parità di genere;
- c) favorisce la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;
- d) promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;
- e) incoraggia l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
- f) fornisce, ove richiesti, pareri sui piani di formazione del personale, orari di lavoro, forme di flessibilità lavorative e interventi di conciliazione vita-lavoro e nelle materie oggetto di contrattazione integrativa che rientrano nelle proprie competenze;
- g) verifica gli esiti delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità; delle azioni di promozione del benessere organizzativo e di prevenzione del disagio dei lavoratori; delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro; l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

2. Il Comitato predispose, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta riferita all'anno precedente, con particolare riferimento alla situazione del personale dell'Ateneo in ordine all'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing), tenendo conto anche dei dati e delle informazioni forniti dall'Amministrazione universitaria.

3. Le relazioni sono trasmesse, a cura del Presidente, al Rettore e al Direttore generale, anche ai fini dell'eventuale inoltro al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.

CAPO III

IL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 34

Rinvio al regolamento

CAPO IV

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 35

Rinvio al regolamento

CAPO V

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEIO

Art. 36

Composizione e modalità di designazione

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è nominato dal Rettore, sentito il Senato accademico; esso è costituito da quattro componenti in possesso di un'elevata qualificazione professionale e prevalentemente esterni all'Ateneo, oltre ad un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli studenti.

2. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni, con l'eccezione del rappresentante degli studenti che resta in carica per due anni, e possono essere confermati nella carica una sola volta.

3. Ai componenti del Nucleo di valutazione è attribuito un compenso onnicomprensivo, determinato annualmente dal Consiglio di amministrazione, oltre al trattamento di missione ai sensi della normativa vigente.

Art. 37

Funzioni

1. Sono funzioni proprie del Nucleo di valutazione:

- a) la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso i dipartimenti;
- b) la verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;
- c) l'accertamento della congruità del curriculum scientifico e professionale dei titolari dei contratti di insegnamento conferiti in via diretta, ai sensi della normativa vigente;
- d) la presentazione agli organi di governo, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, di una relazione annuale sulle analisi effettuate;
- e) l'attività di valutazione delle strutture e dell'attività del personale dell'Ateneo, specialmente per quanto attiene il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti.

TITOLO III ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

CAPO I DIRETTORE GENERALE

Art. 38

Funzioni generali e procedimento di conferimento dell'incarico

1. Nel rispetto del principio generale della distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo e quelle di amministrazione e di gestione, il Direttore generale è l'organo responsabile, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e dell'organizzazione complessiva dei servizi, delle risorse e del personale tecnico-amministrativo, nonché della legittimità, della imparzialità, della trasparenza e del buon andamento della azione amministrativa.
2. L'incarico di Direttore generale viene conferito, ai sensi dell'articolo 22 comma 4 dello Statuto, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, a seguito di procedura di selezione indetta con avviso pubblico.
3. Il Rettore, tre mesi prima della scadenza del termine dell'incarico conferito al Direttore generale, indice, con proprio decreto, una procedura di selezione ad evidenza pubblica per il conferimento di un nuovo incarico.
4. La procedura di selezione di cui al comma 3 del presente articolo viene, altresì, indetta dal Rettore, con proprio decreto, entro un mese dalla data in cui il Direttore generale ha rassegnato le volontarie dimissioni dall'incarico ovvero dalla data di cessazione anticipata o di revoca dell'incarico.
5. Il decreto rettorale con il quale viene indetta la procedura di selezione ad evidenza pubblica per il conferimento dell'incarico di Direttore generale deve contenere, tra l'altro, le indicazioni relative ai requisiti professionali richiesti ai candidati e al termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande; deve essere pubblicato nell'albo ufficiale *on-line* e nel sito web di Ateneo.
6. Il Rettore, con l'ausilio di una commissione esaminatrice, individua, tra i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di selezione e che siano in possesso dei requisiti professionali richiesti, il candidato al quale intende conferire l'incarico di Direttore generale; formula, a tal fine, una proposta adeguatamente motivata al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

Articolo 39

Procedure per la valutazione e la revoca dell'incarico

1. La procedura di valutazione del Direttore generale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, è disciplinata dal Sistema di misurazione e di valutazione delle performance, sia organizzativa che individuale, adottato dall'Università.
2. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di responsabilità dirigenziale e dall'articolo 22 comma 6 dello Statuto, per gravi motivi, espressamente previsti e disciplinati dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, la revoca dell'incarico di Direttore generale.
3. L'incarico di Direttore generale può essere revocato nei casi di mancato raggiungimento di obiettivi particolarmente rilevanti per il conseguimento dei fini istituzionali della amministrazione, accertato attraverso le risultanze del Sistema di misurazione e di valutazione delle performance di cui al comma 1 del presente articolo, e di inosservanza delle direttive, formalmente comunicate al Direttore generale, che riguardano le attività amministrative e la gestione.
4. Il Rettore contesta per iscritto gli addebiti al Direttore generale e lo convoca, entro dieci giorni dalla ricezione della contestazione, per essere sentito a sua difesa.
5. Il Direttore generale può presentare controdeduzioni e memorie difensive, oltre che farsi assistere da un legale di sua fiducia o da un rappresentante della associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce espresso mandato.
6. Successivamente all'audizione dell'interessato ed esaminati gli scritti difensivi presentati, il Rettore trasmette l'eventuale proposta di revoca dell'incarico di Direttore generale al Senato accademico, che esprime il proprio parere nella prima seduta utile, e al Consiglio di amministrazione per le determinazioni definitive.
7. La responsabilità dirigenziale particolarmente grave costituisce anche giusta causa di recesso dal contratto di lavoro.

CAPO II AREE AMMINISTRATIVE E UFFICI

SEZIONE I AREE AMMINISTRATIVE

Art. 40

Disposizioni generali

1. Le aree amministrative rappresentano le strutture fondamentali in cui si articola l'organizzazione amministrativa dell'Ateneo per il perseguimento dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Le aree amministrative sono istituite, modificate o disattivate con decreto del Direttore generale.

Art. 41

Struttura e finalità

1. Le aree amministrative sono strutture preposte allo svolgimento di specifiche funzioni amministrative e curano la gestione e l'attuazione degli obiettivi assegnati dal Direttore generale sulla base degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di amministrazione.
2. L'attività dell'area amministrativa è coordinata da un Direttore, scelto dal Direttore generale con proprio provvedimento tra i

funzionari dell'Ateneo con comprovate esperienza e competenza nel settore.

3. Le aree amministrative si articolano in uffici, cui sono preposti, da parte del Direttore generale su proposta del Direttore dell'Area, funzionari di provata capacità ed esperienza.

Art. 42

Direttore dell'Area

1. Il Direttore dell'area amministrativa svolge le seguenti funzioni:

- a) coordina le attività dell'area e cura, per la parte di propria competenza e secondo le disposizioni del Direttore generale, l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti degli organi di governo;
- b) predispone la proposta di budget economico dell'area, cura la rendicontazione dei fondi assegnati e adotta, per quanto di competenza, gli atti e i provvedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli obiettivi assegnati, esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c) dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici che compongono l'area e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- d) provvede alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali attribuite alla propria struttura;
- e) predispone una relazione annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli obiettivi da sottoporre al Direttore generale;
- f) svolge ogni altro compito delegatogli dal Direttore generale o attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti d'Ateneo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI

Art. 43

Oggetto

1. Costituiscono oggetto della disciplina elettorale prevista nella presente Sezione tutte le votazioni previste dalla legge e dallo Statuto dell'Università di Macerata per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari e nell'E.R.S.U., e in particolare nei seguenti organi:

- a) Senato Accademico;
- b) Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- c) Consiglio degli Studenti;
- d) Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U.;
- e) Comitato per lo sport universitario;
- f) Consigli dei dipartimenti e Consigli dei corsi di studio;
- g) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Art. 44

Indizione delle elezioni

1. Tutte le rappresentanze degli studenti hanno durata biennale pertanto le elezioni dei rappresentanti degli studenti hanno luogo ogni due anni accademici.
2. Il Rettore indice le elezioni e ne fissa la data con proprio decreto da emanare e pubblicare almeno sessanta giorni prima della data fissata; nel decreto rettorale di indizione sono stabiliti i giorni consecutivi (due o più di due) e gli orari durante i quali si svolgono le operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 45

Determinazione del numero dei rappresentanti

1. Con il decreto rettorale di indizione delle elezioni sono determinati:
 - a) il numero dei rappresentanti da eleggere in seno a ciascun organo, secondo le disposizioni dello Statuto e della legge;
 - b) i dati numerici che definiscono lo stato delle iscrizioni al giorno precedente a quello di emanazione del decreto d'indizione.
2. Il numero dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di dipartimento è determinato dall'articolo 29 comma 1 lettera e) dello Statuto.
3. Il numero dei rappresentanti in ciascuno dei Consigli di corso di studio è fissato a tre.
4. Per il Consiglio degli Studenti il numero dei rappresentanti da eleggere è fissato a venti, oltre al rappresentante degli studenti nell'E.R.S.U.

Art. 46

Elettorato attivo

1. In tutte le elezioni, requisito imprescindibile per esercitare il diritto di voto è che lo studente, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste, sia regolarmente iscritto, in corso o fuori corso, all'Università di Macerata.
2. Fermo restando il requisito di cui al comma precedente, votano:
 - a) per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, il Consiglio degli Studenti, il Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. e il Comitato per lo sport universitario tutti gli studenti iscritti all'Università di Macerata;
 - b) per ciascun Consiglio di dipartimento gli studenti iscritti ai corsi di studio gestiti dal dipartimento;
 - c) per ogni Consiglio di corso di studio gli studenti iscritti al medesimo corso.

Art. 47

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili quali rappresentanti degli studenti negli organi di cui all'articolo 19 coloro ai quali è attribuito il diritto di voto

dall'articolo 22 e che non siano fuori corso da più di un anno in conformità a quanto previsto dall'art.51 comma 4 dello Statuto.

2. Non sono eleggibili gli studenti iscritti all'Università di Macerata per il conseguimento di una seconda laurea triennale o magistrale.

3. Ciascuno studente eleggibile può presentare la propria candidatura in uno solo dei seguenti organi:

- a) Senato accademico;
- b) Consiglio di amministrazione dell'Università;
- c) Consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U.;
- d) Comitato per lo sport universitario;
- e) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Art. 48

Presentazione delle liste

1. Le liste dei candidati debbono essere depositate entro le ore 12.00 del trentesimo giorno precedente a quello d'inizio delle votazioni presso gli uffici competenti dell'Università da un candidato o da un firmatario della lista stessa in qualità di presentatore ufficiale.

2. Per essere validamente presentata ogni lista deve:

- a) essere contrassegnata da una denominazione o sigla tale da non potersi confondere con altre precedentemente presentate;
- b) contenere – pena la non accettazione da parte dell'ufficio ricevente – un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi, elencati nell'ordine determinato dai firmatari della lista;
- c) essere corredata dalle dichiarazioni d'accettazione della candidatura previste dall'art. 26;
- d) essere corredata dalle firme di presentazione di studenti aventi diritto al voto, di cui all'art. 27;

3. Ad ogni lista di candidati presentata per gli organi di cui all'art.19 è attribuito dall'Ufficio ricevente il numero corrispondente all'ordine di presentazione.

4. All'atto di ricevere la lista, gli uffici competenti rilasciano al presentatore ufficiale una ricevuta, in cui è determinato anche il numero progressivo da assegnare alla stessa, qualora sia stata validamente presentata.

Art. 49

Denominazione o sigla

1. Nell'ipotesi di denominazione o sigla identica o comunque confondibile con la sigla di altra lista presentata in precedenza, gli uffici competenti invitano il presentatore ufficiale a modificare la denominazione o sigla.

2. Il presentatore ufficiale deve consegnare agli uffici competenti la nuova denominazione o la nuova sigla entro le 24 ore successive, pena l'esclusione della lista dalle votazioni.

Art. 50

Candidati

1. I candidati debbono accettare per iscritto la candidatura; tale accettazione deve avvenire con firma autografa apposta in calce al documento di autocertificazione del candidato stesso.

2. Gli uffici competenti, entro i sette giorni successivi alla presentazione della lista, verificano la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati; eventuali difetti dei requisiti di eleggibilità possono essere sanati entro il termine improrogabile di 3 giorni.

3. L'eventuale difetto dei requisiti di eleggibilità di uno o più candidati di una lista non ne determina l'invalidità, bensì unicamente l'esclusione del candidato o dei candidati che difettino dei requisiti prescritti.

6. Nel caso in cui un candidato abbia accettato la candidatura per lo stesso organo in due o più liste, ovvero per più organi, lo stesso è escluso di diritto da tutte le liste concorrenti per violazione dell'art.28 del presente regolamento.

Art. 51

Presentatori

1. Il numero delle firme di presentazione delle liste è fissato nel modo seguente:

a) Senato accademico, Consiglio di amministrazione dell'Università, Consiglio degli studenti, Consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U., Comitato per lo sport universitario; Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni: 50 (cinquanta);

b) Per i Consigli dei dipartimenti e per i Consigli dei corsi di studio il numero delle firme richieste è fissato in misura proporzionale come segue:

se gli iscritti al corso di studio sono fino a 500	10 (dieci);
se gli iscritti al corso di studio sono fino a 1000	20 (venti);
se gli iscritti al corso di studio sono fino a 2000	30 (trenta);
se gli iscritti al corso di studio sono superiori a 2000	40 (quaranta).

2. Accanto ad ogni firma debbono essere indicati: cognome e nome, data di nascita, numero di matricola del firmatario e corso di studio frequentato, pena l'esclusione dal computo dei presentatori.

3. Ove le firme siano raccolte in uno o più fogli separati dalla lista, ciascun foglio dovrà recare in alto la denominazione ovvero la sigla della lista a cui le firme si riferiscono.

4. I presentatori della lista autocertificano la regolarità dell'iscrizione dei firmatari.

5. Gli uffici competenti dell'Università si riservano di effettuare controlli al fine di verificare che i firmatari della lista stessa siano regolarmente iscritti e, quindi, titolari del diritto di voto di presentazione delle liste. In caso contrario, ne danno comunicazione al presentatore ufficiale.

6. È data facoltà ai firmatari non in regola di regolarizzare la propria posizione, entro il termine improrogabile dei 3 giorni successivi al controllo effettuato da parte dell'Ufficio competente. L'eventuale permanenza dell'irregolarità comporta l'annullamento della firma, e la conseguente esclusione della lista dalle votazioni nel caso qualora, per effetto di tale esclusione, il numero dei presentatori sia sceso in tal modo sotto il minimo dalla lett.b) del presente articolo.

Art. 52
Irregolarità non sanabili

1. Eventuali firme di presentatori apposte in due o più liste concorrenti alla votazione per lo stesso Consiglio sono annullate in tutte le liste.

Art. 53
Pubblicazione

1. Entro il terzo giorno successivo al termine di cui al primo comma del precedente articolo 24, il Rettore, accertate la regolarità e validità della presentazione delle liste e delle candidature, provvede a rendere note le candidature ammesse a mezzo manifesto contenente le sigle o le denominazioni delle singole liste e gli elenchi nominativi dei candidati, secondo l'ordine di presentazione.
2. Eventuali rilievi, concernenti l'ammissione o l'esclusione di lista o candidati, debbono pervenire per iscritto al Rettore entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di cui al comma precedente. Su ogni rilievo decide, con giudizio insindacabile, il Rettore stesso entro il terzo giorno successivo alla ricezione dei rilievi.

Art. 54
Seggi elettorali

1. Per lo svolgimento delle elezioni sono costituiti un seggio elettorale per ciascun Dipartimento ed eventuali sottocommissioni per ciascuna sede distaccata, alla quale vengono assegnati come elettori gli iscritti al Dipartimento stesso.
2. Le sottocommissioni possono osservare un orario di apertura ridotto. Le schede così raccolte saranno scrutinate dal seggio istituito presso il Dipartimento di riferimento.
3. Appositi comunicati e manifesti indicano l'ubicazione dei predetti seggi.

Art. 55
Rappresentanti di lista

1. Presso ciascun seggio elettorale e presso le Commissioni di scrutinio (???) uno studente per ciascuna lista presentata, designato del presentatore ufficiale, può svolgere funzioni di rappresentante di lista.
2. La designazione nominativa dei rappresentanti deve pervenire per iscritto al Rettore almeno due giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni.
3. Le funzioni dei rappresentanti di lista sono equivalenti a quelle previste dalle leggi elettorali italiane per i rappresentanti di lista alle elezioni politiche.

Art. 56
Espressione del voto

1. Ciascun elettore, per essere ammesso al voto, deve presentarsi munito del libretto o del tesserino universitario o del tesserino dell'E.R.S.U. ovvero, in mancanza di uno dei precedenti, di un valido documento di identità, previa comunicazione del proprio numero di matricola. Sono altresì ammessi al voto gli studenti conosciuti personalmente almeno da uno dei componenti della Commissione elettorale.
2. Il Presidente consegna all'elettore le schede occorrenti per le votazioni, contraddistinte all'esterno dal timbro dell'Ateneo e dalla firma di un componente della Commissione elettorale. Le schede contengono al loro interno la denominazione delle liste concorrenti e i nominativi dei candidati per ciascuna lista.
3. Una volta introdotto nella cabina predisposta per la votazione all'interno del seggio, l'elettore esprime il proprio voto indicando la lista prescelta e il nominativo o i nominativi dei candidati della lista votata, per i quali intende esprimere preferenze.
4. Non possono essere espresse preferenze per un numero superiore ad un terzo degli eligendi del relativo organo, pena la nullità delle preferenze.
5. Le schede, votate e chiuse, vengono dall'elettore consegnate al Presidente della Commissione elettorale, che provvede in sua presenza ad imbucarle nelle relative urne.

Art. 57
Scrutinio dei voti

1. Ogni Commissione provvede ad effettuare lo scrutinio dei voti espressi presso il seggio o i seggi di ciascun Dipartimento con le modalità previste dall'art. 32 nel rispetto del seguente ordine:
 - a) Senato accademico;
 - b) Consiglio di amministrazione dell'Università;
 - c) Consiglio degli studenti;
 - d) Consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U.;
 - e) Comitato per lo sport universitario;
 - f) Consigli di dipartimento;
 - g) Consiglio di corso di studio.
 - h) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Art. 58
Attribuzione delle rappresentanze e proclamazione degli eletti

1. Entro i cinque giorni successivi il Senato Accademico procede all'attribuzione dei rappresentanti delle singole liste secondo le norme che seguono:
 - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
 - b) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, due, tre, ecc.. sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;

- c) i quozienti così ottenuti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minor cifra elettorale;
- d) le rappresentanze sono assegnate alle liste, in corrispondenza ai quozienti scelti come indicati nella lettera precedente;
- e) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze: a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
2. Compilate le operazioni di cui al comma 1, il Senato Accademico procede alla proclamazione degli eletti.
3. Gli uffici competenti curano la pubblicazione dei risultati sul sito web di Ateneo.

Art. 59

Esame dei ricorsi avverso l'attribuzione delle rappresentanze e la proclamazione degli eletti

1. Eventuali ricorsi avverso l'attribuzione delle rappresentanze e la proclamazione degli eletti debbono essere inoltrati per iscritto agli uffici competenti dell'Università da parte dei presentatori ufficiali o dei candidati di ciascuna lista, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione.
2. Su tali reclami decide insindacabilmente, nei successivi dieci giorni, il Senato Accademico.

Art. 60

Durata del mandato

1. Gli eletti durano in carica due anni accademici.
2. In caso di dimissioni e di perdita del diritto all'elettorato attivo o passivo, i rappresentanti decaduti sono sostituiti dai primi tra i candidati non eletti nella stessa lista.
3. Il conseguimento della laurea triennale non determina la decadenza dei rappresentanti che si iscrivono al corso magistrale senza soluzione di continuità.

Art. 61

Turni elettorali

1. Le votazioni per l'elezione delle rappresentanze studentesche sono concentrate generalmente in un solo turno elettorale biennale.
2. In caso di sopravvenuta necessità si procede a turni elettorali per l'elezione dei rappresentanti che durano in carica per il solo periodo necessario a completare il biennio, di cui al comma precedente.

Art. 62

Partecipazione dell'E.R.S.U. alle spese

1. L'E.R.S.U. partecipa alle spese sostenute dall'Università per lo svolgimento delle elezioni per la parte di sua competenza con una somma di volta in volta concordata tra i due Enti.

TITOLO V

DISPOSIZIONI ELETTORALI

Art. 63

Principi generali

1. Le elezioni devono svolgersi in uno o più giorni consecutivi non festivi.
2. Le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche.

Art. 64

Informazione

1. Gli aventi diritto al voto sono informati della data, delle ore, del luogo e delle modalità di svolgimento delle votazioni con posta elettronica o posta prioritaria ovvero mediante pubblicazione del provvedimento rettorale di indizione delle elezioni e di proclamazione degli eletti sul sito web dell'Ateneo.

Art. 65

Seggi elettorali

1. Le Commissioni preposte ai seggi elettorali sono costituite con decreto rettorale e sono così composte:
 - a) da un professore ordinario con funzioni di Presidente;
 - b) da un professore associato con funzioni di Vice-Presidente;
 - c) da un ricercatore;
 - d) da due componenti del personale tecnico-amministrativo con funzione di scrutatori e di cui uno anche con funzioni di segretario.
2. Nelle Commissioni devono essere previsti anche i componenti supplenti per garantire l'ordinato svolgimento delle votazioni.
3. Possono essere chiamati a far parte delle Commissioni relative ai seggi elettorali per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari e nel Consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U. un numero di studenti non superiore a due per ciascuna Commissione elettorale.
4. Almeno tre componenti, tra cui il Presidente o suo delegato, devono essere sempre presenti alle operazioni del seggio e almeno cinque componenti devono assistere allo spoglio delle schede votate.
5. Nel decreto rettorale di indizione delle elezioni può essere prevista la costituzione di seggi aggiuntivi a quelli sopra stabiliti, con l'indicazione dei luoghi e degli edifici universitari dove situare i seggi stessi.
6. Ciascun seggio elettorale è munito di una o più cabine destinate all'espressione del voto.
7. I locali dove sono i seggi e le cabine elettorali dovranno consentire l'accesso ai portatori di handicap.

Art. 66

Insedimento dei seggi elettorali

1. Nel primo giorno di votazione, il Direttore generale dell'Università o un funzionario da lui delegato, procede all'insediamento dei seggi elettorali, provvedendo, se necessario, alla convocazione dei componenti supplenti, senz'altra formalità.
2. In ogni caso la Commissione del seggio si considera regolarmente costituita quando c'è la contestuale presenza del Presidente, ovvero del vice-Presidente, e di due componenti.
3. Il Direttore generale, o suo delegato, consegna al Presidente di ciascuna Commissione:
 - a) copia del presente Regolamento e dello Statuto;
 - b) un numero di urne vuote equivalenti ai tipi di schede da utilizzare in ciascun seggio;
 - c) l'elenco degli elettori assegnati a ciascun seggio;
 - d) le schede elettorali equivalenti alle elezioni che si debbono svolgere nel seggio, contraddistinte da un colore diverso per ciascuna elezione stabilito di volta in volta con decreto del Rettore;
 - e) le matite copiative occorrenti per le votazioni;
 - f) i moduli destinati alla verbalizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio e quanto altro occorre per il compimento di dette operazioni.
4. All'insediamento del seggio il Direttore generale, o suo delegato, comunica al Presidente del seggio le eventuali variazioni inerenti l'elenco degli elettori attivi e avvenute tra il momento dell'indizione delle elezioni e la data della votazione.
5. Delle operazioni d'insediamento è redatto apposito verbale ~~in due copie; di queste una copia resta agli atti della Commissione elettorale del seggio, mentre l'altra è consegnata al funzionario che provvede all'insediamento. (???)~~
6. Compilate le operazioni preliminari, il Presidente provvede alla vidimazione delle schede e dichiara aperte le operazioni di voto, dettando le disposizioni opportune per il loro disciplinato svolgimento.

Art. 67

Sospensione delle operazioni elettorali e chiusura dei seggi

1. Al termine di ciascuna giornata di votazione ciascun Presidente del seggio elettorale procede a sigillare le urne contenenti le schede già votate e redige apposito verbale dal quale risultino:
 - a) il numero degli elettori che hanno votato;
 - b) il numero delle schede residue, rispetto a quelle ricevute.
2. Delle urne, delle schede residue, del verbale e dell'altro materiale elettorale ciascun Presidente del seggio elettorale fa consegna al Direttore generale, o suo delegato.
3. Il Direttore generale, o suo delegato, custodisce il materiale ritirato dai seggi per farne consegna il giorno successivo a ciascun Presidente dei seggi elettorali. (???)

Art. 68

Elettorato attivo e passivo

1. Salvo quanto altrimenti specificato dalla legge, godono dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti negli organi dell'Ateneo tutti gli appartenenti alle rispettive categorie.

Art. 69

Votazione

1. Il voto si esprime scrivendo sulla scheda il nome e il cognome del candidato prescelto. In caso di omonimia va indicata anche la data di nascita del candidato.

Art. 70

Annullamento della votazione

1. Nel caso in cui l'elettore, dopo aver votato, consegni la scheda aperta o faccia altrimenti prendere cognizione a qualcuno della sua espressione di voto, il Presidente ritira la scheda votata, la racchiude in apposito plico senza imbucarla nell'urna e fa immediatamente verbalizzare quanto avvenuto.
2. L'elettore non è più ammesso al voto.

Art. 71

Scrutinio dei voti

1. Il Presidente del seggio elettorale, ricevute in consegna le urne contenenti le schede votate e i verbali relativi alle operazioni di voto effettuate presso il seggio, constata l'integrità dei sigilli.
2. Successivamente il Presidente provvede, per ciascuno scrutinio e con l'ausilio degli altri componenti della Commissione, alle seguenti operazioni:
 - a) aprire l'urna o le urne;
 - b) contare le schede contenute nell'urna o nelle urne stesse;
 - c) dare atto nel verbale della rispondenza o meno del numero delle schede votate a quello dei voti espressi, quale risulta dalla somma dei voti espressi indicati nei verbali della Commissione in questione;
 - d) scrutinare le schede, dopo aver distribuito all'uopo le relative mansioni fra i componenti della Commissione.
3. Appena terminate le operazioni predette di ciascun scrutinio, il Presidente della Commissione redige il relativo verbale, sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, da cui risultino:
 - a) il numero degli aventi diritto al voto;
 - b) il numero di coloro che hanno partecipato alla votazione;
 - c) il numero dei voti espressi;
 - d) il numero dei voti validi, delle schede bianche e di quelle nulle o annullate;
 - e) il risultato delle votazioni.

Art. 72
Nullità del voto

1. Il voto espresso è nullo:

- a) nel caso in cui sia espresso in una scheda non contrassegnata con il timbro dell'Ateneo e con la firma di un componente la Commissione elettorale;
 - b) nel caso in cui la scheda sia stata votata con un mezzo diverso dalla matita copiativa consegnata all'elettore;
 - c) nel caso in cui la scheda rechi scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - d) quando vi sia incertezza assoluta sulla preferenza accordata.
2. Circa la validità del voto espresso e per ogni altra questione insorta nel corso dello scrutinio, decide in via provvisoria il Presidente del seggio, dando atto a verbale di eventuali opposizioni.

Art. 73
Proclamazione dei risultati e presentazione dei ricorsi

1. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano di ruolo; in caso di ulteriore parità, è eletto il più anziano di età.
2. Completate le operazioni indicate all'art. 47 il Presidente del seggio comunica senza indugio i risultati degli scrutini al Rettore e procede alla immediata affissione dei risultati dello scrutinio all'Albo ufficiale dell'Università.
3. Avverso i risultati delle operazioni di scrutinio può essere proposto ricorso entro 7 giorni al Senato Accademico, il quale decide entro i successivi 7 giorni.

Art. 74
Accettazione del mandato

1. Risulta eletto colui che ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Salvo espressa rinuncia da comunicarsi per iscritto entro 7 giorni dall'affissione all'Albo dei risultati degli scrutini ai sensi dell'articolo precedente e da pubblicarsi mediante immediata affissione all'Albo, il mandato si intende accettato.
3. In caso di rinuncia o di impedimento, subentra il primo dei non eletti.
4. In caso di ulteriore rinuncia, da effettuarsi entro 7 giorni dalla pubblicazione della rinuncia di cui al comma 2, si procede ad elezioni suppletive.

Art. 75
Proclamazione degli eletti

1. Il Rettore, trascorso inutilmente il termine per la proposizione dei ricorsi di cui all'articolo 56 e per la rinuncia di cui all'art. 57, procede entro tre giorni alla proclamazione degli eletti.
2. In caso di proposizione di ricorsi, la proclamazione avviene entro tre giorni dalla decisione sui predetti ricorsi.
3. In caso di rinuncia e di subentro del primo dei non eletti, la proclamazione dell'elezione di quest'ultimo avviene con distinto decreto rettorale da emettersi entro tre giorni dalla scadenza del termine per la rinuncia ai sensi del comma 4 dell'art. 57, salva l'ipotesi di ulteriore rinuncia ai sensi del medesimo comma.
4. Il Rettore dispone la pubblicazione dei risultati mediante l'affissione all'albo dell'Università e nel relativo sito internet.

Art. 76
Ricorsi inerenti alle operazioni elettorali

1. Entro il quindicesimo giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto, il Rettore provvede a convocare il Senato Accademico, che decide insindacabilmente sulla validità delle singole elezioni e su ogni altra questione insorta.

Art. 77
Elezioni suppletive

1. Le elezioni suppletive si svolgono secondo le modalità previste dal presente capo e sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
2. Gli eletti in seguito ad elezioni suppletive rimangono in carica per la restante durata del mandato.

TITOLO VI
STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

CAPO I
DIPARTIMENTI

Art. 78
Costituzione di un dipartimento

1. La proposta di costituzione di un dipartimento è formulata nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 26 dello Statuto.
2. La costituzione di un dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, dopo aver valutato la coerenza del progetto scientifico, la compatibilità con gli atti di programmazione dell'Ateneo e con le risorse disponibili. Il dipartimento è costituito con decreto rettorale.

Art. 79
Disattivazione di un dipartimento

1. Il Senato accademico propone al Consiglio di amministrazione la disattivazione di un dipartimento qualora il numero dei docenti afferenti scenda al di sotto del limite definito dallo Statuto e non venga ricostituito entro la fine dell'anno accademico successivo.
2. Nei casi di disattivazione di un dipartimento il Consiglio di amministrazione provvede ad adottare le misure necessarie per disciplinare la fase transitoria.

Art. 80 **Dotazione**

1. Ogni dipartimento dispone dei locali, delle attrezzature e degli altri beni strumentali indicati nel decreto rettorale di costituzione e nelle sue successive variazioni o integrazioni, nonché di una o più strutture bibliotecarie, anche in forma associata con altri dipartimenti.
2. Il dipartimento dispone di un'apposita dotazione finanziaria, stabilita annualmente nell'ambito della programmazione economica e finanziaria dell'Università; può inoltre avvalersi di altre risorse, reperite attraverso contratti o convenzioni per attività di ricerca, consulenza o di servizi, secondo quanto previsto dalla regolamentazione interna dell'Ateneo.
3. Il Direttore generale assegna al dipartimento la dotazione organica di personale tecnico amministrativo che ne cura la gestione e le attività, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Consiglio di amministrazione, individuando altresì un funzionario con l'incarico di responsabile amministrativo del dipartimento.

Art. 81 **Afferenza al dipartimento del personale docente**

1. Afferiscono al dipartimento i professori e i ricercatori che ne hanno espresso formale opzione. Ogni professore o ricercatore afferisce ad un solo dipartimento.
2. L'afferenza al dipartimento è mantenuta per almeno un triennio.
3. Il professore o ricercatore, al momento dell'assunzione in servizio, afferisce al dipartimento che ne ha proposto la chiamata.
4. Nel rispetto di quanto previsto al comma 2, la richiesta di afferenza ad altro dipartimento, corredata dal *curriculum* del richiedente, deve essere motivata da ragioni di coerenza scientifica e didattica con i programmi e con le finalità perseguite dal dipartimento cui il docente intende afferire. La richiesta di afferenza è indirizzata al Rettore, che provvede a trasmettere la richiesta stessa al Direttore del dipartimento perché la sottoponga al Consiglio di dipartimento.
5. In conformità alla deliberazione del Consiglio di dipartimento l'afferenza del docente è disposta con decreto rettorale e decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo.
6. Qualora il Consiglio di dipartimento si pronunci, con deliberazione motivata, in senso sfavorevole alla richiesta e, comunque, nei casi controversi, la questione è sottoposta al Senato accademico, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 82 **Disposizioni generali per la predisposizione del regolamento di funzionamento del dipartimento**

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 comma 6 e dall'articolo 25 comma 3 dello Statuto, il dipartimento può adottare un proprio regolamento di funzionamento, redatto in conformità alla legislazione vigente nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari di Ateneo.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di dipartimento e approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
3. Il regolamento si conforma, in particolare, alle disposizioni generali contenute nel presente articolo e deve contenere:
 - a) le indicazioni circa la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi del dipartimento, anche mediante il semplice rinvio alla normativa statutaria e regolamentare di Ateneo e, in ogni caso, in osservanza di quest'ultima;
 - b) la previsione della eventuale costituzione del Consiglio di direzione e delle modalità di esercizio delle funzioni a questo attribuite;
 - c) le competenze del Consiglio di dipartimento che possono essere delegate al Consiglio di direzione, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 86;
 - d) le indicazioni circa l'eventuale attivazione, per specifiche esigenze di carattere scientifico, di sezioni interne al dipartimento, prive di rappresentatività esterna, definendone i limiti, le condizioni e le specifiche finalità e competenze, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 33 comma 1 dello Statuto e del successivo articolo 85;
 - e) le indicazioni circa l'eventuale costituzione di centri dipartimentali e laboratori per la gestione di particolari attività e progetti di ricerca, definendone le specifiche finalità e competenze, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo articolo 85;
 - f) le indicazioni circa le modalità di accesso e utilizzo dei locali, delle attrezzature e dei materiali assegnati al dipartimento, anche a fini di comodato, nel rispetto della normativa vigente di Ateneo in materia di spazi e di sicurezza;
 - g) le modalità per la presentazione di proposte di modifica al regolamento del dipartimento;
 - h) ogni altra disposizione ritenuta utile al funzionamento del dipartimento.

Art. 83 **Organi del dipartimento**

1. Sono organi del dipartimento il Direttore, il Consiglio di dipartimento, la Commissione paritetica docenti-studenti e il Consiglio di direzione, ove istituito con delibera del Consiglio di dipartimento in conformità a quanto previsto dal regolamento della struttura.
2. Il responsabile amministrativo del dipartimento, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle norme vigenti, coadiuva e assiste gli organi del dipartimento nello svolgimento delle rispettive competenze.

Art. 84 **Direttore del dipartimento**

1. Il Direttore del dipartimento esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di dipartimento, ne predisponde l'ordine del giorno e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
 - b) propone al Consiglio di dipartimento la relazione annuale sulle attività didattiche e di ricerca, in correlazione agli obiettivi prefissati e agli indicatori definiti dall'Ateneo e dagli organismi esterni preposti alla valutazione in conformità alle disposizioni nazionali vigenti;
 - c) su proposta del responsabile amministrativo del dipartimento, predisponde la programmazione del budget economico e la relativa rendicontazione, sottoponendole all'approvazione del Consiglio di dipartimento;
 - d) in particolari casi di necessità e di urgenza, debitamente motivati, può adottare gli atti di competenza del Consiglio di dipartimento, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva;
 - e) garantisce il buon andamento della struttura e si adopera per il raggiungimento degli obiettivi programmati, vigilando in particolare

sul rispetto, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti al dipartimento, degli obblighi didattici e di ricerca previsti dalla vigente normativa nazionale e di Ateneo;

f) nomina, all'esito dei rispettivi procedimenti di elezione, i responsabili delle sezioni di cui all'articolo 89 e i coordinatori dei centri dipartimentali e dei laboratori di cui all'articolo 90;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti d'Ateneo.

2. Il Direttore del dipartimento può designare un Vicedirettore, scelto tra i professori del dipartimento, con il compito di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni nonché di sostituirlo in caso di assenza o di temporaneo impedimento, dandone comunicazione al Rettore. Può altresì delegare proprie funzioni su specifiche materie ad altri professori e ricercatori.

Art. 85

Consiglio di dipartimento

1. Il Consiglio di dipartimento esercita le funzioni individuate dall'art. 30 dello Statuto nonché le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti di Ateneo.

2. Il Consiglio di dipartimento è composto da:

a) i professori e i ricercatori afferenti al dipartimento;

b) una rappresentanza degli studenti iscritti, in ragione di cinque rappresentanti nei dipartimenti con meno di duemila iscritti ai corsi di studio di loro gestione; di sette, quando questi siano compresi tra duemila e cinquemila; di nove, negli altri casi, eletta per la durata di due anni accademici;

c) una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al dipartimento, in ragione di uno ogni cinque, eletta per la durata di tre anni accademici;

d) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca che partecipano ai corsi di dottorato coordinati dai docenti afferenti al dipartimento e dei titolari di contratti di ricerca di durata almeno annuale, che prestano la loro attività presso il dipartimento, eletta congiuntamente per ciascun anno accademico dagli stessi, in ragione di un rappresentante ogni cinque, fino ad un massimo di tre.

3. Le rappresentanze di cui al precedente comma lettere b), c) e d) sono elette, a scrutinio segreto, in apposita adunanza convocata dal Direttore del dipartimento.

4. La determinazione del numero degli studenti iscritti, ai fini di cui al precedente comma 2 lettera b), è individuata con riferimento al numero dei soggetti che hanno perfezionato la propria iscrizione entro i trenta giorni antecedenti la data di indizione delle elezioni.

5. Il responsabile amministrativo del dipartimento partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

6. Il Consiglio del dipartimento è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le rappresentanze elencate nel presente articolo siano state elette.

Art. 86

Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore con comunicazione a mezzo posta elettronica inviata almeno sette giorni prima della data stabilita per l'adunanza a tutti i componenti del Consiglio, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riunione, nonché dell'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Direttore inserisce nell'ordine del giorno argomenti la cui discussione sia richiesta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

2. Il Consiglio di dipartimento si riunisce in via straordinaria su richiesta motivata di un quarto dei componenti del Consiglio.

3. Nella sua prima riunione e sino all'elezione del Direttore il Consiglio è convocato e presieduto dal professore ordinario più anziano in ruolo o, in mancanza di professori ordinari, dal professore associato più anziano in ruolo.

Art. 87

Disciplina delle riunioni e delle deliberazioni

1. Le riunioni del Consiglio sono valide quando ad esse intervengano la maggioranza dei suoi componenti, detratti gli assenti giustificati.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

3. Di ogni riunione del Consiglio è redatto il verbale, che è sottoscritto dal Direttore e dal responsabile amministrativo del dipartimento.

4. I verbali, opportunamente raccolti, sono conservati dal responsabile amministrativo del dipartimento.

5. Una copia di ogni verbale è trasmessa all'amministrazione universitaria.

Art. 88

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La commissione paritetica docenti-studenti, istituita presso ciascun dipartimento, costituisce un osservatorio permanente delle attività didattiche e del funzionamento dell'orientamento, del tutorato e del *placement*. Essa è disciplinata dall'art. 31 dello Statuto e svolge i compiti ivi indicati nonché quelli previsti nella vigente normativa nazionale.

2. La commissione è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di dipartimento e da un uguale numero di docenti, designati dal Consiglio stesso. Il professore più anziano nel ruolo assume la presidenza della commissione.

3. Gli uffici del dipartimento assicurano il necessario supporto amministrativo alla commissione.

Art. 89

Consiglio di direzione

1. Il Consiglio di direzione può essere istituito con delibera del Consiglio di dipartimento ove previsto dal regolamento della struttura, in conformità a quanto disposto dall'art. 32 dello Statuto.

2. Il Consiglio di direzione svolge funzioni istruttorie e preparatorie sui punti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di dipartimento e coopera con il Direttore all'esecuzione delle delibere adottate.

3. Il Consiglio di dipartimento, su proposta del Direttore, può delegare al Consiglio di direzione le funzioni previste dall'art. 30 comma 1 lettere e), f) e m) dello Statuto, oltre ad altre funzioni attribuite al Consiglio dai regolamenti d'Ateneo.

4. Il Consiglio di direzione è composto dal Direttore del dipartimento, che lo presiede, dal Vicedirettore, ove designato, dai responsabili

delle sezioni e dai presidenti dei consigli dei corsi di studio gestiti dal dipartimento. Il responsabile amministrativo del dipartimento partecipa alle riunioni senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

5. Alle riunioni del Consiglio di direzione si applicano le disposizioni del precedente art. 84 commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 90

Articolazione interna del dipartimento

1. Il dipartimento può organizzarsi in articolazioni interne, quali sezioni, centri o laboratori ai fini specialmente di una migliore conduzione delle attività di ricerca scientifica. Tali articolazioni devono essere coerenti con l'insieme degli ambiti disciplinari di riferimento del dipartimento.
2. Le articolazioni interne del dipartimento hanno compiti di adempimento di attività istituzionali, senza potere deliberativo e senza rilevanza esterna; non hanno organi propri e per il loro funzionamento si avvalgono della struttura dipartimentale.

Art. 91

Sezioni

1. Ogni dipartimento, per specifiche esigenze di carattere scientifico, può articolarsi in sezioni, costituite da almeno dodici docenti e coordinate da un responsabile. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dal Senato accademico sulla base di comprovate esigenze scientifiche e organizzative rappresentate dal singolo dipartimento.
2. Il responsabile viene eletto a maggioranza semplice dagli aderenti alla sezione in apposita seduta, previa convocazione del Direttore del Dipartimento. Dura in carica tre anni.
3. Le sezioni del dipartimento sono costituite, secondo principi di adeguata dimensione ed efficacia, con deliberazione del Consiglio di dipartimento.
4. Le sezioni possono svolgere attività di programmazione e di coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo della ricerca scientifica; a tal riguardo avanzano proposte al Consiglio di dipartimento.
5. Le sezioni sono prive di rappresentatività esterna e non possono essere dotate di proprie risorse finanziarie e strumentali né di personale tecnico amministrativo; le sezioni non possono svolgere funzioni inerenti la programmazione del personale docente.

Art. 92

Centri dipartimentali e laboratori

1. I centri dipartimentali possono essere costituiti solo in presenza di un adeguato numero di docenti, comunque non inferiore a dieci unità. Nel caso di un numero inferiore di docenti, le attività del centro possono essere svolte dalla sezione, senza la costituzione di ulteriori strutture.
2. La costituzione di un centro dipartimentale è deliberata dal Consiglio di dipartimento, con adozione di un successivo decreto rettorale di istituzione.
3. Il centro si avvale di un coordinatore e di un consiglio degli aderenti al centro.
4. Il coordinatore viene eletto a maggioranza semplice dal consiglio degli aderenti al centro in apposita seduta, previa convocazione del Direttore del Dipartimento. Dura in carica tre anni.
5. Il centro non dispone di autonomia amministrativa e gestionale; gli eventuali fondi destinati all'attività del centro sono contabilizzati nel budget del Dipartimento e gestiti in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di dipartimento, su proposta degli organi del centro.
6. Il centro non dispone di proprio personale tecnico amministrativo ed il supporto amministrativo e gestionale alle attività del centro è assicurato dai competenti uffici del Dipartimento.
7. I laboratori sono assimilati per struttura organizzativa e regole di funzionamento ai centri dipartimentali.

Art. 93

Corsi di studio: istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione

1. Le proposte di istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione di un corso di studio sono formulate, nel rispetto della programmazione finanziaria annuale e triennale e degli indirizzi strategici di Ateneo, da uno o più dipartimenti, considerate le esigenze culturali e professionali, le prospettive occupazionali, le competenze didattiche e le risorse disponibili o acquisibili sia in relazione al personale docente che in termini finanziari. Le proposte sono approvate con apposita delibera del Consiglio di dipartimento interessato a maggioranza assoluta dei componenti, su iniziativa del Direttore o di uno o più Consigli dei corsi di studio gestiti dal medesimo dipartimento; nel caso di proposta proveniente da più dipartimenti, le relative delibere devono essere conformi.
2. L'istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione di un corso di studio sono deliberate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del Senato accademico e sulla base di una relazione tecnica del Nucleo di valutazione in ordine alla sostenibilità dell'iniziativa.
3. L'attivazione e la disattivazione di un corso di studio devono essere comunicate al Ministero; nel caso di disattivazione, l'Università assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere l'intero percorso curriculare e di conseguire i relativi titoli, nonché la possibilità per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.
4. Ogni delibera del Consiglio di amministrazione che comporti una qualsiasi modificazione delle strutture didattiche dell'Ateneo, impone la modifica in senso corrispondente del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 94

Autonomia amministrativa e gestionale

1. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito delle risorse assegnate dall'amministrazione o acquisite da terzi.
2. La gestione delle entrate e delle spese sono disciplinate dai vigenti regolamenti.

SEZIONE III

ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 95

Indizione

1. Le elezioni dei componenti dei Consigli di dipartimento sono indette con decreto rettorale almeno sessanta giorni prima della loro scadenza, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data stabilita per le votazioni.

Art. 96

Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 lettera f) dello Statuto, è componente del Consiglio di dipartimento una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato allo stesso, in ragione di uno ogni cinque, eletta per la durata di tre anni accademici.
2. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di dipartimento ha diritto all'elettorato attivo tutto il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che presti effettivo servizio presso il dipartimento alla data dello svolgimento delle elezioni. Il diritto di elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo che presti effettivo servizio presso il dipartimento alla data dello svolgimento delle elezioni in regime di tempo pieno.
3. I dipendenti appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo possono esprimere la propria preferenza per un solo nominativo, nel caso in cui i rappresentanti da eleggere siano in numero pari o inferiore a tre, e per due nominativi, nel caso in cui gli stessi siano in numero superiore a tre.

Art. 97

Elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca e dei titolari di contratti di ricerca

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 lettera g) dello Statuto, è componente del Consiglio di dipartimento una rappresentanza dei dottorandi di ricerca che partecipano ai corsi di dottorato coordinati dai docenti afferenti al dipartimento e dei titolari di contratti di ricerca di durata almeno annuale, che prestano la loro attività presso il dipartimento, eletta congiuntamente per ciascun anno accademico dagli stessi, in ragione di un rappresentante ogni cinque, fino a un massimo di tre.
2. Per l'elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca e dei titolari di contratti di ricerca nei Consigli di dipartimento hanno diritto all'elettorato attivo, rispettivamente, i dottorandi regolarmente iscritti a un corso di dottorato coordinato da un docente afferente al dipartimento e i titolari di contratti di ricerca, di durata almeno annuale, il cui rapporto con l'Università è ancora in essere alla data di svolgimento delle elezioni. I dottorandi esercitano il proprio diritto di elettorato attivo presso il dipartimento cui afferisce il docente coordinatore del corso di dottorato; i titolari di contratti di ricerca presso il dipartimento cui afferisce il docente responsabile scientifico dell'attività di ricerca. Il diritto di elettorato passivo spetta a tutti i dottorandi e ai titolari di contratti di ricerca in corso con l'Università.
3. I dottorandi e i titolari di contratti di ricerca possono esprimere la propria preferenza per un solo nominativo.

Art. 98

Elezione dei Direttori di dipartimento

1. Il Direttore del dipartimento è eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento ovvero, nei casi previsti al comma 3, tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento.
2. I professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno possono essere eletti alla carica di Direttore di dipartimento nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno ovvero nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum stabilito per l'elezione dal comma 3.
3. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di dipartimento nelle prime due votazioni e a maggioranza dei presenti nelle successive; in caso di parità nei voti prevale il professore più anziano nel ruolo.
4. Il Direttore eletto è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
5. L'adunanza del Consiglio di dipartimento nella quale deve avvenire l'elezione del Direttore è indetta dal decano dei professori di prima fascia del dipartimento e da questi presieduta.

SEZIONE IV

MODALITÀ DI AFFERENZA

Art. 99

Modalità di afferenza alle classi dei corsi di studio

1. Ciascun professore e ricercatore afferisce, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e di ricerca, ad una classe di corso di studio nell'ambito della quale svolge preminentemente le attività di cui all'art. ____ dello Statuto. L'afferenza è inizialmente determinata tenendosi conto di quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà al momento della richiesta del posto.
2. L'afferenza è stabilita con decreto del Rettore contestualmente alla nomina in ruolo. Tale decreto è comunicato all'interessato entro trenta giorni dall'emanazione.
3. Ogni due anni, il Rettore, con proprio decreto, fa una ricognizione delle afferenze dei docenti e dei ricercatori di ruolo dell'Università.

Art. 100

Procedura di mobilità interna tra classi di Dipartimenti diversi

1. I Consigli di Dipartimento, anche sulla base delle proposte avanzate dalle classi di corsi di studio ad essi afferenti, possono richiedere, per sopperire a particolari esigenze didattiche e con riferimento ad una distribuzione del personale docente equilibrata e in ogni caso in applicazione di disposizione di legge e nell'ambito della propria programmazione, di attivare la procedura di mobilità interna prevista dall'art. ____, comma 2 del presente Regolamento.

2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione autorizzano l'attivazione della procedura di mobilità interna, previa istituzione del posto presso il Dipartimento che richiede l'attivazione della procedura, nell'ambito della propria programmazione.
3. Dell'avvio della procedura di mobilità interna di cui al presente articolo è assicurata adeguata pubblicità mediante pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.
4. Le domande di partecipazione alla suddette procedure di mobilità interna, redatte in carta libera e corredate del nulla osta della classe del Dipartimento di provenienza, dovranno pervenire al Direttore di Dipartimento entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data dell'avviso di disponibilità e secondo le modalità stabilite nell'avviso stesso.
5. Il Consiglio di Dipartimento effettua la valutazione dei profili culturali e professionali dei candidati e la deliberazione sulla chiamata è adottata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio di Dipartimento può decidere di non procedere alla chiamata dandone motivazione secondo le modalità previste dall'art. 91, comma 6. In questa ipotesi il Preside trasmette la relativa delibera all'amministrazione che ne darà comunicazione ai candidati.
7. Il decreto di mobilità è adottato dal Rettore, previa acquisizione del parere del C.U.N. in caso di inquadramento in diverso settore scientifico-disciplinare.
8. Il decreto rettorale è comunicato agli interessati entro 30 giorni dall'emanazione.
9. Nel caso di inquadramento in un diverso settore scientifico-disciplinare il trasferimento è perfezionato con decreto del Rettore, previa acquisizione del parere del C.U.N., e decorre dal 1° ottobre successivo, ovvero da data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico precedente, fatta salva la preventiva acquisizione dei necessari nulla osta da parte del Dipartimento di provenienza.

Art. 101

Procedura di mobilità interna tra classi di corsi di studio di uno stesso dipartimento

1. Per il passaggio dei docenti da una classe di corso di studio ad altra classe afferente al medesimo Dipartimento, il Rettore perfeziona il provvedimento di mobilità con proprio decreto, previa istanza dell'interessato e delibera del Consiglio di Dipartimento.
2. La procedura di mobilità interna di cui al presente articolo si conclude con il provvedimento del Rettore previa acquisizione del parere del C.U.N. in caso di inquadramento in diverso settore scientifico-disciplinare.
3. Il decreto rettorale è comunicato agli interessati entro 30 giorni dall'emanazione.
4. Nel caso di inquadramento in un diverso settore scientifico-disciplinare il trasferimento è perfezionato con decreto del Rettore, previa acquisizione del parere del C.U.N., e decorre dal 1° ottobre successivo, ovvero da data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico precedente, fatta salva la preventiva acquisizione dei necessari nulla osta da parte del Dipartimento di provenienza.

CAPO II

ALTRE STRUTTURE DIDATTICO SCIENTIFICHE

SEZIONE I

COMITATO SCIENTIFICO DI ATENEIO

Art. 102

Composizione del Comitato scientifico di Ateneo

1. Il Comitato scientifico di Ateneo, avente le funzioni indicate nell'art. 39 dello Statuto, è costituito con decreto rettorale ed è composto dai Presidenti dei comitati di area, che nella prima riunione fissata nel medesimo decreto eleggono al loro interno, a maggioranza dei componenti, il Presidente dello stesso per l'intera durata del mandato; la nomina del Presidente è proclamata con decreto rettorale.
2. In caso di dimissioni o, comunque, ove occorra sostituire il Presidente, il Comitato, ricostituito nella sua composizione integrale, procede all'elezione di un nuovo Presidente il cui incarico dura sino alla scadenza del mandato del Comitato medesimo.

Art. 103

Elezioni per la formazione dei CAR

1. Le elezioni per la formazione dei Comitati di area per la ricerca sono indette dal Rettore almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni ed almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato.

Art. 104

Aree per la ricerca

1. Il Senato accademico, sulla base della normativa vigente, stabilisce le discipline comprese nell'area relativa a ciascun Comitato.
2. Le aree attive sono le seguenti:
 - a) area 10 Scienze dell'antichità, filologico letterarie e storico artistiche – L + ICAR;
 - b) area 11 Scienze storiche, filosofiche, psicologiche e pedagogiche – M + BIO;
 - c) area 12 Scienze giuridiche – IUS + MED;
 - d) area 13 Scienze economiche e statistiche – SCS + ING-INF;
 - e) area 14 Scienze politiche e sociali – SPS + MAT + AGR.

Art. 105

Composizione dei Comitati di area

1. Ciascun Comitato di area per la ricerca è composto da due professori ordinari, due professori associati, un ricercatore.
2. Ogni Comitato, nella prima riunione fissata nel decreto rettorale di insediamento, elegge al suo interno, a maggioranza dei componenti, il proprio Presidente tra i professori ordinari.

Art. 106

Elettorato attivo e passivo

1. Il Rettore, sulla base di quanto stabilito dal Senato accademico, emana gli elenchi degli elettori e degli eleggibili per ciascun Comitato.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli afferenti ai settori scientifico-disciplinari relativi alle aree di cui all'art. 104 secondo quanto disposto dagli artt. 20, 21, 22 del presente Regolamento per l'elezione del Consiglio di Amministrazione.
3. Sono incompatibili con l'elettorato passivo le cariche di Rettore, Pro-Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di un Consiglio di corso di studio.

Art. 107

Espressione del voto e scrutinio

1. Gli elettori esprimeranno una sola preferenza scrivendo nell'apposita scheda il nominativo del candidato.
2. Sono eletti per ogni categoria coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti, e, in caso di parità, il più anziano di ruolo; nell'ipotesi di ulteriore parità, è eletto il più anziano di età.
3. La Commissione elettorale è presieduta da un docente di ruolo ed è composta da due membri del personale tecnico-amministrativo con funzione di scrutatori e di cui uno anche con funzioni di Segretario.
4. La Commissione procede allo scrutinio delle schede alla chiusura del seggio e redige il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio.
5. Il risultato delle votazioni, la nomina e l'insediamento dei componenti dei Comitati di Area, così come la proclamazione dei rispettivi Presidenti sono ufficialmente dichiarati mediante decreto rettorale.

Art. 108

Durata

1. Ciascun Comitato resterà in carica per due anni e, per eventuali surrogazioni dei suoi componenti, si attingerà alla graduatoria formata con il risultato elettorale. Nel caso in cui non si possa attingere alla graduatoria, si procederà ad elezioni suppletive. I componenti dei comitati sono rieleggibili.

SEZIONE II

LE SCUOLE

Art. 109

Scuola di Dottorato – rinvio al regolamento

Art. 110

Scuole di specializzazione interateneo

1. Le scuole interateneo sono strutture didattiche attivate tra più università con apposite convenzioni per il coordinamento dei corsi di studio di specializzazione *post lauream* attivati per l'acquisizione di specifiche competenze formative e professionali.
2. Per l'istituzione o la gestione di una scuola interateneo l'atto convenzionale deve indicare la struttura dell'università in cui è individuata la sede amministrativa del corso; nel caso in cui la sede amministrativa del corso di specializzazione interateneo sia presso l'Università degli studi di Macerata, l'atto convenzionale deve espressamente indicare il Dipartimento individuato quale sede amministrativa del corso di specializzazione, affinché questo ne assicuri il corretto funzionamento attraverso il supporto del personale tecnico amministrativo ad esso assegnato e la gestione delle risorse finanziarie attribuite in sede di programmazione annuale della didattica da parte del Consiglio di dipartimento.
3. Le scuole interateneo sono disciplinate con propri regolamenti che ne individuano gli organi, nel rispetto della previsione legislativa nazionale.

Art. 111

Scuole di specializzazione di Ateneo

1. Le scuole sono strutture didattiche interne al Dipartimento in quanto costituite per il coordinamento dei corsi di studio di specializzazione *post lauream* attivati per l'acquisizione di specifiche competenze formative e professionali.
2. Il Dipartimento assicura il corretto funzionamento delle scuole attraverso il supporto gestionale del personale tecnico amministrativo ad esso assegnato e le risorse finanziarie stabilite in sede di programmazione annuale della didattica da parte del Consiglio di dipartimento.
3. Le scuole sono disciplinate con propri regolamenti che ne individuano gli organi, nel rispetto della previsione legislativa nazionale.

Art. 112

Scuola di Studi Superiori –rinvio al regolamento

SEZIONE III

CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA

Art. 113

Costituzione, adesione, recesso e disattivazione

1. I centri interdipartimentali di ricerca, previsti dall'articolo 35 dello Statuto, sono costituiti per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno scientifico e finanziario, sulla base di progetti di durata pluriennale.
2. I centri interdipartimentali di ricerca possono essere costituiti con l'adesione di almeno dodici professori o ricercatori; di norma ciascun professore o ricercatore aderisce ad un solo centro.

3. I centri sono costituiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta dei Consigli di dipartimento interessati; l'istituzione dei centri è formalizzata con decreto rettorale.
4. L'adesione successiva di altri dipartimenti ad un centro già istituito è deliberata dal Consiglio di dipartimento e formalizzata con decreto rettorale.
5. Nel caso in cui un dipartimento, facente parte di un centro, receda dallo stesso con deliberazione motivata del Consiglio di dipartimento, le conseguenze in ordine al funzionamento del centro, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6, sono definite con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione per i profili di propria competenza.
6. La disattivazione di un centro interdipartimentale è disposta con deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, e formalizzata con decreto rettorale.

Art. 114

Struttura organizzativa

1. Il centro interdipartimentale si avvale di un coordinatore e di un consiglio degli aderenti al centro.
2. La gestione amministrativo-contabile dei fondi necessari per l'attività del centro è affidata ad uno dei dipartimenti che ad esso aderiscono, previa delibera conforme dei Consigli di dipartimento interessati. I fondi necessari per l'attività del centro, registrati nel budget del dipartimento in questione, sono gestiti dallo stesso in apposite partite contabili intestate al centro.
3. Il centro non dispone di proprio personale tecnico amministrativo; il supporto amministrativo e gestionale alle attività del centro è assicurato dai competenti uffici del dipartimento incaricato dell'attività di gestione.

Art. 115

Il coordinatore

1. Il coordinatore viene eletto a maggioranza semplice dal consiglio degli aderenti al centro in apposita seduta, previa convocazione del Direttore del dipartimento presso il quale il centro ha la propria sede amministrativa; dura in carica tre anni.
2. Il coordinatore svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede le sedute del consiglio degli aderenti al centro;
 - b) coordina e promuove le attività del centro;
 - c) sottoscrive le richieste di reperimento dei finanziamenti;
 - d) predispone il programma delle attività del centro ed elabora il budget di entrate e uscite relative all'anno finanziario di competenza;
 - d) predispone, al termine dell'esercizio, una relazione sulle attività svolte dal Centro e sulle spese sostenute, da trasmettere al Consiglio di amministrazione.

Art. 116

Il consiglio degli aderenti al centro

1. Il consiglio degli aderenti al centro è composto dai professori e ricercatori aderenti al centro all'atto della sua istituzione o che vi abbiano aderito successivamente. Ogni modificazione della composizione del consiglio degli aderenti al centro è formalizzata con decreto rettorale.
2. Il Consiglio degli aderenti al centro:
 - a) elegge il coordinatore;
 - b) approva, su proposta del coordinatore, il programma di attività del centro e il relativo piano di spesa;
 - c) approva il budget di entrate e uscite relative all'anno finanziario di competenza e la relazione sulle attività svolte nell'esercizio precedente, predisposti dal coordinatore, da sottoporre a ratifica del Consiglio del dipartimento presso cui il centro ha la propria sede amministrativa;
 - d) decide sulle proposte di attività del centro;
 - e) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal coordinatore.
3. Il consiglio degli aderenti al centro è convocato almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma delle attività del Centro, del budget preventivo e del rendiconto consuntivo. È altresì convocato ogni volta che il coordinatore lo reputi necessario o lo richieda un terzo dei suoi componenti.

SEZIONE IV

CENTRI INTERUNIVERSITARI DI RICERCA E CONSORZI

Art. 117

Centri interuniversitari di ricerca

1. La partecipazione dell'Università a centri interuniversitari di ricerca, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca di notevole interesse articolate in progetti di natura pluriennale, è approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico e su proposta del Consiglio del dipartimento interessato.
2. Il funzionamento del centro è regolato da apposita convenzione stipulata tra le università aderenti, che indica la struttura organizzativa, le risorse e le competenze in capo ai diversi soggetti partecipanti.

Art. 118

Consorzi

TITOLO VII

STRUTTURE DI SERVIZIO

CAPO I

CENTRI DI SERVIZIO

Art. 119

Disposizioni generali

1. I centri di servizio, di cui all'articolo 46 dello Statuto, sono strutture preposte allo sviluppo, all'organizzazione e alla gestione di servizi di interesse generale a carattere continuativo finalizzati all'attività didattica e di ricerca o al supporto dell'attività amministrativa, curando la gestione e l'attuazione degli obiettivi assegnati dal Direttore generale sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di amministrazione.
2. I centri di servizio sono istituiti, modificati o disattivati con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.
3. I centri di servizio sono dotati di un regolamento che ne definisce la struttura organizzativa, le risorse, le competenze e le modalità di funzionamento, nel rispetto delle disposizioni generali recate dal presente regolamento e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 120

Struttura organizzativa

1. Le attività e i servizi dei centri sono coordinati da un Direttore, scelto dal Direttore generale con proprio provvedimento tra i funzionari dell'Ateneo con comprovate esperienze e competenza nel settore.
2. I centri di servizio possono dotarsi, qualora previsto dal proprio regolamento, di un comitato scientifico, composto dal Direttore del centro, dal delegato del Rettore e da un rappresentante di ciascun dipartimento, designato dal Direttore di dipartimento.
3. I centri di servizio si articolano in uffici, cui sono preposti, da parte del Direttore generale su proposta del Direttore del centro, funzionari di provata capacità ed esperienza.

Art. 121

Direttore del centro

1. Il Direttore del centro svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina le attività del centro e cura la regolare esecuzione dei servizi nei confronti dell'utenza, sia interna sia esterna all'Ateneo;
 - b) predispone la proposta di budget economico del centro, cura la rendicontazione dei fondi assegnati e adotta, per quanto di competenza, gli atti e i provvedimenti amministrativi necessari alla realizzazione degli obiettivi assegnati, esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - c) dirige, coordina e controlla l'attività degli uffici che compongono il centro e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
 - d) provvede alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali attribuite alla propria struttura;
 - e) predispone una relazione annuale sulle attività svolte e sul raggiungimento degli obiettivi da sottoporre al Direttore generale;
 - f) svolge ogni altro compito delegatogli dal Direttore generale o attribuitogli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti d'Ateneo.

Art. 122

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico, ove istituito in conformità al regolamento del centro di servizio, svolge attività di indirizzo, di impulso e di programmazione scientifica delle funzioni proprie della struttura, con esclusione di qualsiasi compito di natura amministrativa e gestionale.

CAPO II

IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO

Art. 123

Il Sistema bibliotecario d'Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) è costituito dal centro di servizio competente per i servizi bibliotecari e dal complesso delle biblioteche dell'Università.
2. Il centro di servizio di cui al comma 1 coordina e gestisce il Sistema bibliotecario di Ateneo in conformità agli indirizzi dettati dalla Commissione d'Ateneo per le biblioteche di cui al successivo art. 125.
3. Competono al Sistema bibliotecario di Ateneo le funzioni di razionalizzazione, promozione, coordinamento, programmazione e sviluppo delle attività del settore bibliotecario, con particolare attenzione al potenziamento, alla conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario nonché al trattamento e alla diffusione dell'informazione bibliografica e all'accesso all'informazione scientifica.
4. Le strutture bibliotecarie che compongono il Sistema bibliotecario di Ateneo (SBA) sono:
 - a) le biblioteche scientifiche assegnate ai dipartimenti;
 - b) le biblioteche di eccellenza, ove costituite in forma autonoma;
 - c) la biblioteca didattica d'Ateneo.

Art. 124

Poli bibliotecari dipartimentali

1. Le biblioteche assegnate a ciascun dipartimento, ai sensi dell'articolo 33 comma 3 dello Statuto, sono organizzate in poli bibliotecari dipartimentali, secondo criteri di omogeneità disciplinare e nel rispetto della propria peculiarità scientifica, al fine di evitare la frammentazione, consentire l'ordinato sviluppo delle collezioni bibliografiche e l'efficienza e il miglioramento dei servizi.
2. I poli bibliotecari dipartimentali sono coordinati, ai fini dello sviluppo coerente e omogeneo delle collezioni bibliografiche e di un'efficace programmazione della spesa, da comitati di gestione, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri forniti dagli organi di governo, dalla Commissione d'Ateneo per le biblioteche e in collaborazione con il centro di servizio competente per i servizi bibliotecari.
3. I comitati di gestione dei poli bibliotecari dipartimentali sovrintendono alle politiche di sviluppo del materiale bibliografico, alla programmazione degli acquisti librari, al monitoraggio delle attività del settore bibliotecario anche ai fini della migliore fruizione del patrimonio librario e documentale.

4. I comitati sono coordinati da un docente delegato dal Direttore di dipartimento. I dipartimenti stabiliscono autonomamente la composizione dei comitati di gestione, che in ogni caso deve prevedere la presenza di un rappresentante dei docenti afferenti al polo bibliotecario ma appartenenti a diverso dipartimento e una rappresentanza del personale bibliotecario.

Art. 125

La Commissione d'Ateneo per le biblioteche

1. La Commissione d'Ateneo per le biblioteche è composta dal delegato del Rettore per il Sistema bibliotecario d'Ateneo (SBA), che la presiede, dal direttore del competente centro di servizio, dai delegati dei Direttori di dipartimento coordinatori dei comitati di gestione dei poli bibliotecari dipartimentali e da due rappresentanti degli studenti indicati dal Consiglio degli studenti, che durano in carica due anni.

2. La Commissione svolge funzioni di indirizzo per il coordinamento del Sistema bibliotecario d'Ateneo e in particolare:

a) approva annualmente le linee della programmazione e dello sviluppo del Sistema bibliotecario d'Ateneo, predisposte dal direttore del centro di servizio competente, sulla base delle linee programmatiche generali individuate dal delegato del Rettore per il Sistema bibliotecario e delle esigenze delle strutture del sistema stesso, nel contesto generale della politica di sviluppo dell'Ateneo;

b) favorisce forme di integrazione fra le biblioteche dell'Ateneo per migliorare la complementarietà e la funzionalità del sistema e la fruibilità del patrimonio librario;

c) assicura il permanente coordinamento delle attività bibliotecarie dell'Ateneo con le attività relative al settore bibliotecario di altri atenei o enti di ricerca pubblici o privati;

d) predispone, in collaborazione con gli uffici competenti, il regolamento di gestione del Sistema bibliotecario di Ateneo (SBA).

3. Per la validità delle riunioni della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

CAPO III

COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

Art. 126

Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario, previsto dall'articolo 48 dello Statuto, promuove e sostiene l'attività sportiva e ricreativa degli studenti e del personale universitario attraverso l'erogazione di servizi dedicati; sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.

2. Il Comitato è composto dal Rettore, con funzioni di presidente, da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, da due studenti eletti in conformità alle disposizioni del Titolo IV del presente regolamento e dal Direttore generale, in qualità di segretario.

3. Il Comitato è costituito con decreto rettorale e dura in carica un biennio accademico. I componenti possono essere confermati.

4. Il Comitato per lo sport universitario è convocato almeno due volte all'anno; può essere inoltre convocato in via straordinaria per iniziativa del presidente ovvero su richiesta motivata di almeno due componenti.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il Comitato delibera sul programma delle attività sportive da realizzare nell'anno accademico successivo e approva il programma finanziario; entro il mese di dicembre di ogni anno il Comitato verifica l'effettiva realizzazione delle attività programmate e approva il rendiconto delle spese sostenute, presentato dal soggetto convenzionato di cui al comma successivo. Le deliberazioni del Comitato sono portate all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

6. L'attuazione e la realizzazione dei programmi delle attività deliberate dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidate mediante convenzione, di durata triennale, agli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale.

7. Per la validità delle riunioni della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

CAPO IV

COMMISSIONE DI GARANZIA DEL CODICE ETICO

Art. 127

Istituzione e funzionamento

1. La Commissione di garanzia per l'attuazione delle disposizioni del Codice etico d'Ateneo è formata da cinque componenti, tra i quali uno con funzioni di presidente scelto tra i professori ordinari in materie giuridiche, un professore associato, un ricercatore e due dipendenti del personale tecnico amministrativo.

2. La commissione è nominata dal Senato accademico, su proposta del Rettore, e istituita con decreto rettorale.

3. Le segnalazioni e le istanze in materia di presunte violazioni del Codice etico sono presentate per iscritto al Rettore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente; un ufficio dell'amministrazione universitaria, individuato dal Direttore generale, assicura il necessario supporto ai lavori della commissione, garantendo altresì il rispetto dei termini procedurali previsti dal Codice etico.

4. Per la validità delle riunioni della commissione è richiesta la presenza di tutti i suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del presidente.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 128

Rinvio e vigenza

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto ed alle leggi vigenti in materia.

2. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari da adottarsi dalle singole strutture dell'Ateneo in applicazione del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme previgenti in quanto compatibili.